

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Elaborato n. 3:

NORME

ALLEGATE ALLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

COMUNI DI CELLERE, FARNESE, ISCHIA DI CASTRO, LATERA, PIANSANO E VALENTANO (VT)

"Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue
pendici interessate dai centri eruttivi periferici"

Le presenti norme integrano e puntualizzano quelle già allegate al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2, relativamente ai agli "ambiti di paesaggio" e ai "beni paesaggistici" individuati nel medesimo PTPR rispettivamente alle tavole A e alle tavole B, con riferimento alle aree ricomprese nel perimetro della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata "Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici" nei comuni di Latera, Valentano, Ischia di Castro e, in parti minori, nei comuni di Cellere, Farnese e Piansano.

Gli obiettivi di tutela della presente dichiarazione sono conformati a quanto indicato nell'art. 135, comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio d.lgs. 42/2004 (di seguito anche Codice) e mirano ad:

 assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costituitivi e delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, valorizzando, al contempo, sia le cospicue testimonianze architettoniche e archeologiche, che le tecniche e i materiali costruttivi presenti, anche nell'ottica della corretta integrazione di tutti gli aspetti sopra richiamati rispetto alle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; fornire gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento.

Date le specifiche caratteristiche del territorio in esame, assume grande rilievo la tutela del sistema agro-silvo-pastorale e della sua interrelazione con i sistemi naturalistici e storici, limitando estesi e diffusi fenomeni trasformativi con caratteri marcatamente antropici. Altresì assume particolare importanza la promozione della conservazione e del recupero del patrimonio storico, elementi che contribuiscono alla qualificazione del valore estetico tradizionale proprio del contesto qui individuato. Per assicurare le finalità preposte al presente provvedimento, la specifica disciplina prevista persegue, limitatamente agli aspetti paesaggistici obiettivi di qualità rispettivamente a quanto previsto dall'art. 135 comma 3 del Codice, "la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari" consentendo il lavoro sinergico di tutti gli attori pubblici coinvolti, affinché possano informare "la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità" (art. 131, comma 5 del Codice).

Pertanto andranno attentamente considerati i seguenti aspetti:

- lo sviluppo e l'integrazione di nuove infrastrutture e servizi;
- le tipologie e le tecniche di coltivazione, con particolare attenzione alla conservazione di sistemia colture estensive di qualità;
- la conservazione del ricco patrimonio storico presente nei tre centri storici considerati e caratterizzanti la caldera, insieme alla conservazione delle strutture con valore storico testimoniale quali fontanili, mole, casali, ponti, cappelle, pozzi presenti nelle aree considerate.

L'area interessata dalla presente dichiarazione di notevole interesse pubblico, costituisce un comprensorio di eccezionale interesse e valore per la presenza di particolari condizioni fisiche, orografiche, geomorfologiche e naturali, nonché per la presenza di evidenze monumentali e strutture storiche rappresentative della tradizione architettonica locale, beni che risultano capillarmente diffusi e indissolubilmente legati al contesto paesaggistico che li accoglie. Ciò ha determinato la necessità di introdurre prescrizioni finalizzate a garantire una tutela efficace e unitaria dell'area e a preservare il patrimonio presente. Pertanto, le Norme del PTPR, riferibili ai diversi paesaggi indicati e ai beni paesaggistici individuati nel PTPR, vengono integrate dalle seguenti prescrizioni.

In generale, nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio naturale" andranno assicurati la conservazione degli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, della morfologia naturale, degli elementi storici, degli assetti arborei, delle colture tradizionali che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio; ugualmente andrà garantito il mantenimento degli assetti arborei boschivi affermati o di antico impianto e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale, aspetti più dettagliatamente illustrati nelle Norme riportate a seguire.

Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio agrario" sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, della morfologia naturale dei suoli, degli elementi storici, degli assetti arborei, delle colture tradizionali, come quelle che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del

contesto paesaggistico storico e agrario; inoltre, sono assicurati la conservazione degli edifici e dei manufatti rurali che presentano interesse estetico tradizionale e sono testimonianza dell'economia tradizionale, anche in funzione del rapporto con la realtà produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui costituiscono connotato essenziale, mediante la salvaguardia delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche. Vanno proseguite, pertanto, le tradizionali attività di gestione agricola dei fondi:

- minima occupazione del suolo e massima naturalità dei luoghi;
- avvicendamento e rotazione delle colture;
- limitazione di colture intensive non storicizzate e non tipiche all'ambito qui considerato, con impatto negativo sulla componente paesaggistica, con modifica dello scenario e dell'assetto panoramico e, conseguentemente, della percezione di tali aree;
 - protezioni dei pascoli;

Si raccomanda di salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi (anche se non classificati come aree boscate).

Tutte le prescrizioni introdotte per perseguire gli obiettivi di tutela e sopra sinteticamente richiamate sono puntualmente indicate nelle Norme riportate a seguire. Le parti dovute alle integrazioni o modifiche effettuate con la presente dichiarazione di notevole interesse pubblico sono riportate in rosso.

Art. 22 – Paesaggio Naturale

Tab. A) Paesaggio Naturale - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica		
Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio	
Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale	Riduzione del suolo dovuta ad espansioni urbane, seconde case e infrastrutturazione	
Utilizzo delle risorse idriche compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità e del sistema delle acque inteso quale risorsa ecologica e quale elemento di connessione dei paesaggi ed elemento	Abusivismo e frazionamenti fondiari con uso Promiscuo	
strutturante degli stessi Utilizzo dei territori costieri compatibilmente con il valore del paesaggio, mantenimento delle aree	Eccessivo uso del bene derivante dal turismo di massa	
ancora libere Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti attraverso attenta	Erosione, inondazioni, fenomeni di inquinamento delle acque.	
politica di localizzazione e insediamento misure di contenimento dei frazionamenti fondiarie e di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale.	Distruzione aree boschive dovute a incontrollata utilizzazione delle risorse boschive, incendi, urbanizzazioni, smottamenti del terreno, valanghe,	
Valorizzazione dei beni naturali e culturali	Attività estrattive, discariche e depositi cielo	

Mantenimento delle biodiversità, e della funzione ecologica delle aree boschive. Salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi.

aperto.

Non sono ammessi interventi che alterino la morfologia naturale del territorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gliassetti arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali, salvo quanto previsto dall'art. 149 co. 1 lett. c) del Codice.

Non sono ammessi interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture.

Tipologie di interventi di trasformazione		Obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvo-pastorale	conservazione dell'uso agricolo e silvo-pastorale nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale
1.1	Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentite le opere per il drenaggio delle acque di superficie e per il consolidamento delle scarpate instabili; in questi casi è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo, gli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, muretti a secco ed abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie, la costruzione di ricoveri in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria per il bestiame brado. Non è consentito modificare il rapporto esistente fra superfici arborate e quelle a prato pascolo e/o seminativo nudo a danno delle prime, con esclusione dal rapporto delle piante da frutto. Non è consentito di realizzare sbancamenti, terrazzamenti, sterri e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale morfologia dei luoghi.

		Non è ammessa l'introduzione di specie vegetali non autoctone, non storicizzate e non tipiche dei luoghi, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio e che alterino i valori naturalistici dello stesso. Non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.
1.2	Interventi relativi a manufatti necessari alla conduzione del fondo	Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	È consentito il recupero (art. 3, comma 1, lettere a) b) c) d), del DPR 380/2001) dei manufatti esistenti e, fatto salvo quanto
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	previsto per le aree boscate, un aumento di volume per l'adeguamento funzionale inferiore al 20%. Non sono consentite nuove edificazioni. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche

		conformi o comunque compatibili con
		l'edilizia tradizionale locale, con le parti
		preesistenti e non interferiscano con
		prospettive, visuali o allineamenti
		consolidati. È ammessa l'integrazione
		dell'edilizia storico tradizionale con
		elementi/ampliamenti elaborati con
		forme e modi della contemporaneità,
		purché tali parti presentino buone
		qualità architettoniche e conseguano un
		rapporto unitario e armonioso tra le
		parti, senza ledere il valore estetico-
		tradizionale dei manufatti non è
		consentita inoltre la rimozione o
		distruzione dei manufatti rurali
		tradizionali quali fontanili, mole,
		casaletti, ponti, ecc.; non è consentita
		l'eliminazione delle strade interpoderali
		e dei tracciati viari secondari.
1.2.3	Abitazioni rurali	Consentito il recupero (art. 3, comma 1,
		lettere a), b), c), d), del DPR 380/2001)
		dei manufatti esistenti e, fatto salvo
		quanto previsto per le aree boscate, un
		aumento di volume per una sola volta
		per l'adeguamento igienico-sanitario nei
		limiti del 5% per un massimo di 50 mq.
		nel rispetto delle tipologie tradizionali.
		Non sono consentiti aumenti di superfici
		esterne coperte e/o pavimentate oltre
		quelle conseguenti agli adeguamenti di
		cui al punto precedente. Non sono
		consentite nuove edificazioni.
		Non sono consentiti interventi che
		alterino in modo significativo le
		caratteristiche morfologiche e
		tipologiche dei manufatti edilizi rurali
		tradizionali realizzati anteriormente al 31
		dicembre 1945 (secondo dopoguerra,
		beni dotati di valore storico-testimoniale,
		discrimine cronologico già proposto nella
		circolare 42/2017 della Direzione
		Generale Archeologia Belle Arti e
		Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto
		nella storiografia e negli studi di settore
		per individuare la soglia cronologica a
		partire dalla quale può essere
		individuato il 'carattere contemporaneo'
		del patrimonio architettonico ed edilizio
		nazionale). È ammesso il restauro o il
		recupero filologicamente documentato
		mediante idonei studi o elaborati
		tecnico-scientifici di manufatti con valore
		estetico-tradizionale in stato di rudere.
		Questi ultimi possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in elevazione
		che si siano parzialmente mantenute,
		secondo i limiti volumetrici e planimetrici

		identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o iconografica,
		purché tali ricostruzioni siano effettuate
		con l'impiego di materiali e tecniche
		conformi o comunque compatibili con
		l'edilizia tradizionale locale, con le parti
		preesistenti e non interferiscano con
		prospettive, visuali o allineamenti
		consolidati. È ammessa l'integrazione
		dell'edilizia storico tradizionale con
		elementi/ampliamenti elaborati con
		The state of the s
		forme e modi della contemporaneità,
		purché tali parti presentino buone
		qualità architettoniche e conseguano un
		rapporto unitario e armonioso tra le
		parti, senza ledere il valore estetico-
		tradizionale dei manufatti; inoltre non è
		consentita la rimozione o distruzione dei
		manufatti rurali tradizionali quali
		fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non
		è consentita l'eliminazione delle strade
		interpoderali e dei tracciati viari
		secondari.
1.2.4	Strutture per agriturismo	Sono ammesse mediante il recupero dei
		manufatti esistenti subordinatamente a
		PUA. La relazione paesaggistica deve
		prevedere azioni di valorizzazione dei
		beni. Non sono consentiti interventi che
		alterino in modo significativo le
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra,
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra,
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale,
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo'
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere.
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute,
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea
		alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura

		con l'impiego di materiali e tecniche
		conformi o comunque compatibili con
		l'edilizia tradizionale locale, con le parti
		preesistenti e non interferiscano con
		prospettive, visuali o allineamenti
		consolidati. È ammessa l'integrazione
		dell'edilizia storico tradizionale con
		elementi/ampliamenti elaborati con
		forme e modi della contemporaneità,
		purché tali parti presentino buone
		qualità architettoniche e conseguano un
		rapporto unitario e armonioso tra le
		parti, senza ledere il valore estetico-
		tradizionale dei manufatti non è
		consentita inoltre la rimozione o
		distruzione dei manufatti rurali
		tradizionali quali fontanili, mole,
		casaletti, ponti, ecc.; non è consentita
		l'eliminazione delle strade interpoderali
		e dei tracciati viari secondari.
1.2.5	Recupero dei centri rurali	Consentito il recupero dei manufatti
		esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di
		cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR
		380/2001 il progetto deve prevedere
		interventi di recupero e valorizzazione
		ambientale da realizzare
		contestualmente all'intervento
		dettagliatamente documentati nella
		relazione paesaggistica. Non sono
		consentiti interventi che alterino in
		modo significativo le caratteristiche
		_
		morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati
		anteriormente al 31 dicembre 1945
		(secondo dopoguerra, beni dotati di
		valore storico-testimoniale, discrimine
		cronologico già proposto nella circolare
		42/2017 della Direzione Generale
		Archeologia Belle Arti e Paesaggio,
		Servizio V, inoltre già assunto nella
		storiografia e negli studi di settore per
		individuare la soglia cronologica a partire
		dalla quale può essere individuato il
		'carattere contemporaneo' del
		patrimonio architettonico ed edilizio
		nazionale). È ammesso il restauro o il
		recupero filologicamente documentato
		mediante idonei studi o elaborati
		tecnico-scientifici di manufatti con valore
		estetico-tradizionale in stato di rudere.
		Questi ultimi possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in elevazione
		che si siano parzialmente mantenute,
		secondo i limiti volumetrici e planimetrici
		identificabili attraverso la lettura
		dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o iconografica,

purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; inoltre non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.

23 – Paesaggio naturale agrario

Tab. A) Paesaggio Naturale agrario - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale agrario	Modificazione della compagine vegetale o morfologia
Riqualificazione e recupero dei caratteri naturali propri Tutela dei beni del patrimonio naturale	Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale
e culturale Conservazione degli insiemi paesaggistici connettivi delle grandi valli fluviali e delle maremme tirreniche Recupero degli ambiti parzialmente	Modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo Interruzione di processi ecologici e Ambientali
compromessi e ripristino ambientale Salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi.	Fenomeni di intrusione e di riduzione del suolo a causa di riconversione di aree libere verdi ai fini insediativi (seconde case, strutture ricettive) Eccessivo uso del bene dovuto a
	turismo di massa Non sono ammessi interventi che alterino la morfologia naturale delterritorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gliassetti

arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali, salvo quanto previsto dall'art. 149 co. 1 lett. c) del Codice.

Non sono ammessi interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture.

Tipologie di interventi di trasformazione		Obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvo-pastorale	conservazione dell'uso agricolo e silvo-pastorale nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale
1.1	Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentite le sistemazioni idrauliche da realizzare con le tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e le serre di cui alla l.r. 34/1996 per una copertura non superiore al 30% della superficie, i silos con particolare attenzione all'impatto verticale e tipologico. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, muretti a secco, abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare ricoveri in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetrie per il ricovero degli animali. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona; non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari

1.2.1	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine	non è ammessa l'introduzione di specie vegetali non autoctone, non storicizzate e non tipiche dei luoghi, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio e che alterino i valori naturalistici dello stesso. Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente È consentito il recupero (art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPR 380/2001)
1.2.2	agricole, fienili, stalle) Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	dei manufatti esistenti e un aumento di volume inferiore al 20% Le nuove realizzazioni sono consentite con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle norme che non potranno essere superati; l'altezza massima per gli edifici è 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 50 ha. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche

		conformi o comunque compatibili con
		l'edilizia tradizionale locale, con le parti
		preesistenti e non interferiscano con
		prospettive, visuali o allineamenti
		consolidati. È ammessa l'integrazione
		dell'edilizia storico tradizionale con
		elementi/ampliamenti elaborati con
		forme e modi della contemporaneità,
		purché tali parti presentino buone
		qualità architettoniche e conseguano un
		rapporto unitario e armonioso tra le
		parti, senza ledere il valore estetico-
		tradizionale dei manufatti;
		non è consentita inoltre la rimozione o
		distruzione dei manufatti rurali
		tradizionali quali fontanili, mole,
		casaletti, ponti, ecc.;
		non è consentita l'eliminazione delle
		strade interpoderali e dei tracciati viari
		secondari.
1.2.3	Abitazioni rurali	Consentito il recupero dei manufatti
		esistenti e un aumento di volume
		inferiore al 20%. Le nuove realizzazioni
		sono consentite su lotto minimo 50
		ha. L'indice di edificabilità è di 0,005
		mc/mq, l'altezza massima degli edifici è 7
		ml. L'edificazione deve avvenire nel
		rispetto delle caratteristiche costruttive,
		dei colori, dei materiali delle tipologie
		dell'architettura rurale tradizionale.
		Non sono consentiti interventi che
		alterino in modo significativo le
		caratteristiche morfologiche e
		tipologiche dei manufatti edilizi rurali
		tradizionali realizzati anteriormente al 31
		dicembre 1945 (secondo dopoguerra,
		beni dotati di valore storico-testimoniale,
		discrimine cronologico già proposto nella
		circolare 42/2017 della Direzione
		Generale Archeologia Belle Arti e
		Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto
		nella storiografia e negli studi di settore
		per individuare la soglia cronologica a
		partire dalla quale può essere
		individuato il 'carattere contemporaneo'
		del patrimonio architettonico ed edilizio
		nazionale). È ammesso il restauro o il
		recupero filologicamente documentato
		mediante idonei studi o elaborati
		tecnico-scientifici di manufatti con valore
		estetico-tradizionale in stato di rudere.
		Questi ultimi possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in elevazione
		che si siano parzialmente mantenute,
		secondo i limiti volumetrici e planimetrici
		identificabili attraverso la lettura
		dell'esistente o mediante idonea
	I.	as coloconte o mediante labillea

		documentazione storica o iconografica,
		purché tali ricostruzioni siano effettuate
		con l'impiego di materiali e tecniche
		conformi o comunque compatibili con
		l'edilizia tradizionale locale, con le parti
		preesistenti e non interferiscano con
		prospettive, visuali o allineamenti
		consolidati. È ammessa l'integrazione
		dell'edilizia storico tradizionale con
		elementi/ampliamenti elaborati con
		forme e modi della contemporaneità,
		purché tali parti presentino buone
		qualità architettoniche e conseguano un
		rapporto unitario e armonioso tra le
		parti, senza ledere il valore estetico-
		tradizionale dei manufatti;
		non è consentita inoltre la rimozione o
		distruzione dei manufatti rurali
		tradizionali quali fontanili, mole,
		casaletti, ponti, ecc.;
		non è consentita l'eliminazione delle
		strade interpoderali e dei tracciati viari
		secondari.
1.2.4	Strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante
		recupero dei manufatti esistenti nel
		rispetto delle caratteristiche costruttive,
		dei colori, dei materiali delle tipologie
		dell'architettura rurale tradizionale.
		Per la ristrutturazione di cui alla lettera
		d), comma 1, art. 3 del DPR 380/2001 il
		progetto di recupero deve in ogni caso
		prevedere opere di miglioramento della
		qualità paesaggistica da realizzare
		contestualmente all'intervento e
		dettagliatamente documentate nella
		relazione paesaggistica.
		Non sono consentiti interventi che
		alterino in modo significativo le
		caratteristiche morfologiche e
		tipologiche dei manufatti edilizi rurali
		tradizionali realizzati anteriormente al 31
		dicembre 1945 (secondo dopoguerra,
		beni dotati di valore storico-testimoniale,
		discrimine cronologico già proposto nella
		circolare 42/2017 della Direzione
		Generale Archeologia Belle Arti e
		Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto
		nella storiografia e negli studi di settore
		per individuare la soglia cronologica a
		partire dalla quale può essere
		individuato il 'carattere contemporaneo'
		del patrimonio architettonico ed edilizio
		nazionale). È ammesso il restauro o il
		recupero filologicamente documentato
		mediante idonei studi o elaborati
		tecnico-scientifici di manufatti con valore
1	T .	teemee-scientifici ui manufatti ton valore
		estetico-tradizionale in stato di rudere.

		Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;
		non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari
1.2.5	Recupero dei centri rurali	secondari. Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lett. d del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione paesistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella reazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore

estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possone essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che ei siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'implego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti presesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architetroniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentità inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti; non è consentità l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 6 Uso tecnologico Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripettiori per i servizi di telecomunicazione (art. a comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) Estimazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripettiori per i servizi di telecomunicazione (art. a comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) Estimazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripettiori per i servizi di telecomunicazione (art. a comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) Estimazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di patrimonio naturale e culturale Sono consentita l'eliminazione celle sistemazione peasistica post operam. La regilizzazione degli interventi è subordinata alia contestuta e sistemazione paesaggistico. Li nogni caso è consentita la manuterizione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono communque consentiti gli impianti con impatto minimo ortascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 dei 0		T	
imitatamente alle struture in elevazione che si sino parzialmente mantenute, secondo i imiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'implego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti pressistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storici tradizionale con element/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonisos tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; nonè consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti; nonè consentita il reliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 6.2 Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralici) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) 6.2 Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralici) e di ripetitori per i servizi di contesto paesaggistico considerato, se un oni diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistica della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione paesistica port operam. La realizzazione paesistica port operam. La realizzazione degli interventi è subordinaria alla contestuale a manuterazione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggi odi cui all'articolo 6 comma 4 del D. 1133/2014 convertito in legge			
che si siano parzialmente mantenute, secondo il limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preseistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoriche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale del manufatti rurali tradizionale della manufatti rurali tradizional quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc:, nonè consentità l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 5. Uso tecnologico Uso tecnologico Usilizzazione del territorio nel rispetto del partimonio naturale e culturale Sono consentità l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del partimonio naturale e culturale Sono consentità l'eliminazione considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistico considerato, se telle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi e subordinata alla contestuale sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi e subordinata alla contestuale sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi e subordinata alla contestuale sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi e subordinata alla contestuale sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi e subordinata ole singoli impianti esitarodinaria dei singoli impianti e			·
secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purche tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformio comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita l'eliminazione o distruzione dei manufatti urali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e del tracciati viari secondari. 6 Uso tecnologico Uso te			limitatamente alle strutture in elevazione
dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effetutare con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti presistenti e non interferiscano con l'edilizia tradizionale locale, con le parti presistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporanettà, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonisos tra le parti, senza ledere il valore estettico-tradizionale dei manufatti rurali tradizionale quali fontanili, mole, casaletti, ponti ecc.; non è consentita rorali tradizionale quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e del tracciati viari secondari. 6 Uso tecnologico Usi tradizionale quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e del tracciati viari secondari. I tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e del tracciati viari secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale contratti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesto paesaggistico deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singol impianti con communque compantia eli minianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 dei Di 1.33/2014 convertito in legge			che si siano parzialmente mantenute,
dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformio comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonisos tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 6. Uso tecnologico Usi ternologico Usi tecnologico Usi ternologico Usi tecnologico Usi ternologico Usi ternologico Usi tecnologico Usi tecnologi			secondo i limiti volumetrici e planimetrici
documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti presistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporanettà, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonisos tra le parti, senza idedere il valore estettico-tradizionale dei manufatti; nonè e consentita inoltre la rimozione o distruzione del manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale e tradici della tradici del patrimonio naturale e culturale contrati in contesti paesaggistica. I a relazione paesaggio di in altri contesti paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistica post operani. La realizzazione degli interventi e subordinata alla contestuale sistemazione paesistica provista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria dei singoli impianti e sistemazione paesistica provista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 dei DL 133/2014 convertito in legge			identificabili attraverso la lettura
purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di material e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti presistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e medi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti ruralli tradizionale dei manufatti ruralli tradiziona della tradiziona della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistici considerato, se ono diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti qi impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del D. 133/2014 convertito in legge			dell'esistente o mediante idonea
purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di material e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti presistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e medi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti ruralli tradizionale dei manufatti ruralli tradiziona della tradiziona della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistici considerato, se ono diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti qi impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del D. 133/2014 convertito in legge			documentazione storica o iconografica.
con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti presistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allinemati con elementi/mpilamenti elaborati con forme e medi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rarali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 6.2 Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) 5.2 Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) 5.3 Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica post operam. La realizzazione paesitica post operam. La realizzazione paesitica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentita li mipanti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del D. 133/2014 convertito in legge			· .
conformi o comunque compatibili con l'édilizia tradizionale locale, con le parti presistent e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'édilizia storico tradizionale con element/Jampiamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purche tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita l'eliminazione delle stradizionale dei manufatti; non è consentita l'eliminazione delle stradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle stradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle stradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle stradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentità l'eliminazione delle stradizione del tradicio di partimonio naturale e culturale 6.2 Uso tecnologico Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità della contestuale si contesti passaggistica considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti passaggistica persista deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione pae			1 ·
Pedilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale del manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanii, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei tranciati viari secondari. Some transportati e del tracciati viari secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del partimonio naturale e culturale Sono consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Sono consentita l'eliminazione della compatibilità di tali opere rispetto al contesti paesaggistici. La relazione paesaggistici deve contenere lo studio specifico di compatibilità di cali gore rispetto al contesti paesaggistici. La relazione paesaggistici deve contenere lo studio specifico di compatibilità di cali pore rispetto al contesti paesaggistici. La relazione paesaggistici della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica por sono diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistici. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono commune consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono commune consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge			·
fee de l'uso tecnologico Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e. 4 D.P.R. 380/2001) Sono consentita della morfologia della conterne lo studio specifico di compatibilità on la salvaguardia della morfologia del luoghi e delle visuale i prevente la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla consentita a la manutenzione ordinaria e starodinaria del impoliri inpianti e delle visuale i prevente la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla consentita la manutenzione ordinaria e starodinaria dei singoli impianti e sistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimi no trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge			
formation and the state of the			-
consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionale il quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 6. Uso tecnologico Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripettiori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico. Considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimino o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge			1 ·
dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purche tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti rurali tradizionale dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 6 Uso tecnologico Usilizzazione dei territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale 5.000 consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica post operam. La realizzazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica post operam. La realizzazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica post operam. La realizzazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica post operam. La realizzazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica post operam. La realizzazione paesistica post operam. La rea			
elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Uso tecnologico Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione della morfologia dei un di ratricono e comunique consentiti gli impianti con impatto mimimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del D. 133/2014 convertito in legge			_
forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore estetico-tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fitadizionali guali fitadizionali quali fitadizione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 6.2 Uso tecnologico Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del D. 133/2014 convertito in legge			
6.2 Uso tecnologico Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicici) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) Buttera e.4 D.P.R. 380/2001) Di di ripetitori per i servizi di salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paessagistica. La relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti e sistemti. Sono comentiti pri mipianti sistemti. Sono comentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica prevista e dettagliata na lella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge			•
qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 6 Uso tecnologico Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale 6.2 Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) 2 sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesigistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistica con contesti paesaggistica con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentiti al manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge			
fapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle stracciati viari secondari. 6 Uso tecnologico Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge			
6.2 Uso tecnologico Installazione per impianti riceradiotrasinitenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e. 4 D.P.R. 380/2001) Sono consentita i relazione del tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e. 4 D.P.R. 380/2001) Sono consentiti previa verifica della contesti per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e. 4 D.P.R. 380/2001) Bono consentiti previa verifica della contesti per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e. 4 D.P.R. 380/2001) Sono consentiti previa verifica della contesti pesesaggistici. La relazione paesaggistici deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge			qualità architettoniche e conseguano un
tradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interderali e dei tracciati viari secondari. 6 Uso tecnologico Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamento localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manuterazione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge			rapporto unitario e armonioso tra le
non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 6 Uso tecnologico Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) Bettera e.4 D.P.R. 380/2001) Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggi od icui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge			parti, senza ledere il valore estetico-
distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 6. Uso tecnologico Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale 6.2 Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) Bettera e.4 D.P.R. 380/2001) Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistica del contesto paesaggistica del contesto paesaggistica del morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentiti al manuterzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge			tradizionale dei manufatti;
tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 6 Uso tecnologico Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale 6.2 Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripettiori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) Sono consentiti previa verifica della contesto paesaggistico considerato, se no diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistici di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del D. 133/2014 convertito in legge			non è consentita inoltre la rimozione o
casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 6 Uso tecnologico Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della conpatibilità di tali opere rispetto al telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) Ettera e.4 D.P.R. 380/2001) Sono consentiti previa verifica della contesti paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge			distruzione dei manufatti rurali
casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 6 Uso tecnologico Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della conpatibilità di tali opere rispetto al telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) Ettera e.4 D.P.R. 380/2001) Sono consentiti previa verifica della contesti paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge			tradizionali quali fontanili, mole.
non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Uso tecnologico Uso tecnologico Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) Elettera e.4 D.P.R. 380/2001) Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge			The state of the s
Strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Uso tecnologico Uso tecnologico Usilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge			- I
Secondari. Uso tecnologico Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale			
Uso tecnologico			strade interpoderali e dei tracciati viari
del patrimonio naturale e culturale 6.2 Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) lettera e.4 D.P.R. 380/2001) Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge			· ·
Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) lettera e.4 D.P.R. 380/2001) lettera e.4 D.P.R. 380/2001) salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge	6	Usa tecnologica	secondari.
Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) Contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentiti al manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge	6	Uso tecnologico	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto
riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) lettera e.4 D.P.R. 380/2001) compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge	6	Uso tecnologico	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio
tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge			secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001) non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della
lettera e.4 D.P.R. 380/2001) contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al
paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se
specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri
salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione
e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio
sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la
realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi
subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi
sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la
dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La
In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è
In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale
manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e
dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica.
comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la
impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria
paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono
del DL 133/2014 convertito in legge		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con
		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul
164/2014.		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4
		Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1	Secondari. Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale Sono consentiti previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei singoli impianti esistenti. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge

In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storicotestimoniale o da elementi naturalistici di valore; - che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati; - che tali opere vengano corredate dalle opere di mitigazione, anche vegetali e naturali, eventualmente opportune a migliorare l'assorbimento delle stesse dal contesto paesaggistico; - che tali opere non incidano negativamente su visuali di pregio sulla caldera e sui centri storici.

Art. 24 - Paesaggio naturale di continuità

Tab. A) Paesaggio naturale di continuità - Definizione delle componenti del paesaggio e degli
obiettivi di qualità paesistica

Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Mantenimento delle caratteristiche,	Modificazione della compagine vegetale
degli elementi costitutivi e delle	o morfologia
morfologie del paesaggio naturale	Interrupiano di processi conlegioi e
Riqualificazione e recupero dei	Interruzione di processi ecologici e Ambientali
caratteri naturali propri	Ambientali
Protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale	Fenomeni di intrusione e di riduzione
valorizzazione della funzione di	del suolo a causa di riconversione di
connessione dei paesaggi con i quali	aree libere verdi ai fini insediativi
concorre a costituire complessi	(seconde case, strutture ricettive)
paesaggistici unitari	(
Contenimento e riorganizzazione	Eccessivo uso del bene dovuto a
spaziale degli agglomerati urbani	turismo di massa
esistenti attraverso	
- attenta politica di localizzazione e	Aree estrattive, discariche e depositi a
insediamento	cielo aperto
- utilizzazione del suolo compatibili	
con la protezione del paesaggio	Abusivismo
naturale.	
salvaguardia dei valori naturalistici	

che si conservano nel tessuto urbano.	Non sono ammessi interventi che alterino la morfologia naturale delterritorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gliassetti
Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale storico archeologico	arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali, salvo quanto previsto dall'art. 149 co. 1 lett. c) del Codice.
	Non sono ammessi interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture.
Salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi.	

Tipologie di interventi di trasformazione		Obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvo-pastorale	conservazione dell'uso agricolo e silvo- pastorale nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale
1.1	Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentite: le opere per il drenaggio delle acque di superficie e per il consolidamento delle scarpate instabili con obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo; gli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come muretti a secco ed abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie, la costruzione di ricoveri in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria per il bestiame brado. Sono consentiti inoltre i silos con particolare attenzione all'impatto verticale e tipologico, la posa di teloni o di rivestimenti mobili, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, le serre di cui alla l.r. 34/1996, limitatamente a quelle per colture a ciclo stagionale, senza opere di fondazione, con struttura in legno o tubolare metallico e con copertura degli impianti in film plastico. Non è consentito di realizzare sbancamenti, terrazzamenti, sterri e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale morfologia dei luoghi. Non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari; non è ammessa l'introduzione di specie vegetali non autoctone, non storicizzate e non tipiche dei luoghi, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio e che alterino i valori naturalistici dello stesso.
1.2	Interventi relativi a manufatti necessari alla conduzione del fondo	Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente

1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi	Consentito il recupero dei manufatti
1.2.1	per attrezzi, rimesse per macchine	esistenti e un aumento di
	agricole, fienili, stalle)	volume inferiore al 20%.
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei	Non sono consentite nuove edificazioni o
=: =:=	prodotti agricoli e zootecnici	ampliamenti superiori al 20% dei
1.2.3	Abitazioni rurali	manufatti esistenti. Ogni trasformazione
		deve avvenire nel rispetto della tipologia
		edilizia tradizionale.
		Non sono consentiti interventi che
		alterino in modo significativo le
		caratteristiche morfologiche e
		tipologiche dei manufatti edilizi rurali
		tradizionali realizzati anteriormente al 31
		dicembre 1945 (secondo dopoguerra,
		beni dotati di valore storico-testimoniale,
		discrimine cronologico già proposto nella
		circolare 42/2017 della Direzione
		Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto
		nella storiografia e negli studi di settore
		per individuare la soglia cronologica a
		partire dalla quale può essere
		individuato il 'carattere contemporaneo'
		del patrimonio architettonico ed edilizio
		nazionale). È ammesso il restauro o il
		recupero filologicamente documentato
		mediante idonei studi o elaborati
		tecnico-scientifici di manufatti con valore
		estetico-tradizionale in stato di rudere.
		Questi ultimi possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in elevazione
		che si siano parzialmente mantenute,
		secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura
		dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o iconografica,
		purché tali ricostruzioni siano effettuate
		con l'impiego di materiali e tecniche
		conformi o comunque compatibili con
		l'edilizia tradizionale locale, con le parti
		preesistenti e non interferiscano con
		prospettive, visuali o allineamenti
		consolidati. È ammessa l'integrazione
		dell'edilizia storico tradizionale con
		elementi/ampliamenti elaborati con
		forme e modi della contemporaneità,
		purché tali parti presentino buone
		qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le
		parti, senza ledere il valore estetico-
		tradizionale dei manufatti;
		non è consentita inoltre la rimozione o
		distruzione dei manufatti rurali
		tradizionali quali fontanili, mole,
		casaletti, ponti, ecc.;
		non è consentita l'eliminazione delle
		strade interpoderali e dei tracciati viari
		secondari.
1.2.4	Strutture per agriturismo	Consentite mediante il recupero dei
	1	manufatti esistenti. La relazione

paesaggistica deve prevedere azioni di valorizzazione del paesaggio. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 1.2.5 Recupero dei centri rurali Consentito esclusivamente il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d del DPR 380/2001, il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione paesistica da realizzare contestualmente agli interventi documentati dettagliatamente nella relazione paesaggistica.

Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Uso tecnologico Utilizzazione del territorio nel rispetto 6 del patrimonio naturale e culturale 6.2 Installazione per impianti Sono consentiti, se non diversamente riceradiotrasmittenti (torri e localizzabili in altri contesti paesaggistici tralicci) e di ripetitori per i servizi di previa verifica della compatibilità di tali telecomunicazione (art. 3 comma 1 opere rispetto al contesto paesaggistico lettera e.4 D.P.R. 380/2001) considerato. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e

deve documentare dettagliatamente la sistemazione paesistica post operam da prevedere nel progetto. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storicotestimoniale o da elementi naturalistici di valore; - che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati; - che tali opere vengano corredate dalle opere di mitigazione, anche vegetali e naturali, eventualmente opportune a migliorare l'assorbimento delle stesse dal contesto paesaggistico; - che tali opere non incidano negativamente su visuali di pregio sulla caldera e sui centri storici. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014. Impianti per la produzione di Sono consentiti gli impianti anche di 6.4 energia di tipo verticale con grande grande dimensione previa verifica della impatto territoriale compresi gli compatibilità di tali opere rispetto al impianti per cui è richiesta contesto paesaggistico considerato. La l'autorizzazione Unica di cui alla parte relazione paesaggistica dovrà fornire gli II, art. 10 delle "Linee guida per elementi per la valutazione di l'autorizzazione degli impianti compatibilità paesaggistica in particolare alimentati da fonti rinnovabili", in relazione dell'assetto percettivo, allegate d.lgs. 10 settembre 2010. scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi e alla eliminazione delle relazioni visive, storico culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di compensazione degli effetti ineliminabili dell'intervento da realizzare all'interno dell'area di intervento o ai suoi margini. La proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell'Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà:

- motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione

alle alternative praticabili;

- tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti già realizzati o in itinere;
- prevedere, laddove possibile, adeguate opere di mitigazione finalizzate a migliorare l'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi che promuovano l'assorbimento delle opere proposte rispetto ad altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze;
- prevedere un adeguato studio di visibilità e intervisibilità con particolare riferimento ai percorsi classificati come "panoramici" nelle tavv. C del PTPR e di quelli sottoposti alla tutela della "salvaguardia delle visuali" nelle tavv. A del PTPR (art. 50 delle Norme del PTPR), nonché dai centri storici e dalle relative piazze pubbliche, vie pubbliche, luoghi di belvedere e dai beni del patrimonio culturale individuati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e, infine, dai beni con valore storico-testimoniale. Lo studio di intervisibilità dovrà verificare l'assenza di impatti negativi significativi sui contesti sopra richiamati; altresì dovrà comprovare il potenziale positivo assorbimento delle opere proposte rispetto al contesto paesaggistico. In generale andrà tutelato l'assetto visivo e proporzionale delle aree della caldera: queste ultime, proprio in virtù della particolare panoramicità dei siti e delle aree, della loro peculiare conformazione (una piana accerchiata da alture) e delle caratteristiche proporzioni proprie di questi luoghi, dettate anche dalle modeste altezze dei colli e dei poggi, presentano una singolare conformazione che in primo luogo costituisce uno dei valori paesaggistici qui riconosciuti. Tale carattere rischia di essere alterato dall'introduzione di elementi di ampie dimensioni e proporzioni, motivo per cui le eventuali nuove opere dovranno risultare proporzionate e calibrate al contesto paesaggistico per risultare assorbibili dallo stesso e per non intaccare l'apprezzamento generale e proporzionale delle vedute panoramiche e degli scenari che si godono dalle aree sopra indicate.

Art. 25 – Paesaggio agrario di rilevante valore

Tab. A) Paesaggio agrario di rilevante valore - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
_	
	Non sono ammessi interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture.

Tab. B) Paesaggio Agrario di Rilevante Valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione		Obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvo-pastorale	conservazione dell'uso agricolo e silvo- pastorale nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale

	Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentite le sistemazioni idrauliche da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e le serre di cui alla l.r. 34/1996 "disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" nonché, silos con particolare attenzione all'impatto verticale e tipologico. Sono inoltre ammessi interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come muretti a secco, fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare strutture per il ricovero degli animali in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona. Non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Non è ammessa l'introduzione di specie vegetali non autoctone, non storicizzate e non tipiche dei luoghi, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio e che alterino i valori naturalistici dello stesso.
1.2	Interventi relativi a manufatti necessari alla conduzione del fondo	Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle norme che non potranno essere superati, l'altezza massima per gli edifici è 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 10 ha. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e

		tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	secondari. Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni
		subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e

intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Oltre agli interventi di recupero degli 1.2.3 Abitazioni rurali edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con lotto minimo 10 ha. L'indice di

edificabilità è di 0,005 mc/mg, l'altezza massima degli edifici è 7 ml. L'edificazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 1.2.4 Strutture per agriturismo Consentite se realizzate mediante recupero dei manufatti esistenti nonché gli ampliamenti nei limiti previsti

dall'articolo 15 della I.r. 2 novembre 2006 n. 14 "norme in materia di agriturismo e turismo rurale" nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale. Per la ristrutturazione di cui alla lettera d) co 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 nonché per ampliamenti inferiori al 20%. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.

Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti;

distruzione del manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc., non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei traccata vari secondari. 1.2.5 Recupero dei centri rurali Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co il tetra di di el DPR 380/2001 il progetto di recupero deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica di realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella realizzazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alternio in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimonile, discrimine tronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servivio V, noltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soggia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il varattere contemporaneo del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). E ammesso il restauro o il recupero filogia giamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-sientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostitui il limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo il limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purche tali rucostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali etecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia staroico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con on elementi/ampliamenti elaborati con on elementi/ampliamenti elaborati con on e		1	
tradizionali quali fortanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 1.2.5 Recupero dei centri rurali Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione dell'intervento, dei pra di dei DPR 380/2001 il progetto di recupero deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contextualmente ancia realizzazione dell'intervento, dettatgaliatamente documentate nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguera, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare il carattere contemporaneo del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale, è ammesso il resturo o il recupero filologicamente documentato mediante idone studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici el planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idone a documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti presentiva, visuali o allineamenti consolidati. E ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoriche e conseguano un			non è consentita inoltre la rimozione o
asaletti, ponti, ecc.; non è consentito l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 1.2.5 Recupero dei centri rurali Consentito i l'ecupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto di recupero deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica. Non sono consentti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche de manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 di dicembre 1985 (secondo dopoguera, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Artie Paesaggio, Servizio V, inottre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il "carattere contemporaneo" del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero fiologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo il limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o i conografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'implego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti precessistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneratà, purché tali parti presentino buone qualità architettoriche e conseguano un			
non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera di del POR 380/2001 il progetto di recupero deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, dettaggistamente documentate nella relazione paesaggistra. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguera, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare il arcattere contemporaneo del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale, è ammesso il resturo o il recupero filologicamente documentato mediante idone si tudi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostrutti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici dientificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione con prospettive, visuali o allineamenti con solore con rimpiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'ediliza tradizionale locale, con le parti precessienti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. E armessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati			The state of the s
strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 1.2.5 Recupero dei centri rurali Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera di dei PR 380/2001 il progetto di recupero deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dottati di volore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione. Recupero dei presenta di consenza di con			
Secondari.			
Recupero dei centri rurali Consenttio Il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto di recupero deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotatti di valore storico-testimoniale, discrimine eronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Directo-testimoniale, discrimine eronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Directo-testimoniale, discrimine eronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Directo-testimoniale, discrimine eronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Directo-testimoniale, discrimine oronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo della di di aduale più dessere individuato il 'carattere contemporaneo della di aduale più dessere individuato il 'carattere contemporaneo dell'edinario architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale instato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostrutti limitatamente alla struture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo il intili volumettici e planimetrici identificabili attraverso la elttura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o il conografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tardizionale locale, con le partir preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'intergazione dell'edilizia storico tra			
esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera di del OPR 380/2001 il progetto di recupero deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzare contestualmente alla realizzarione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine ronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostrutti li mittatamente alla strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo il ilmitti volumetrici planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o icnongrafica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o alineamenti consolidati. E ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamente idaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità arrhitettoniche e conseguano un	125	Posuporo doi contri rurali	
cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto di recupero deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storicotestimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belie Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). E ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi utimi possono essere ricostrutil limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo il limiti volumetrici el planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purche tali ricostruzioni siano effettusate con l'imiginego di materiali et tecniche conformi o comunque compatibili con r'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allienamenti consolidati. È ammessa il repriarazione dell'edilizia storico tradizionale con l'edilizia trangliamente materionale con l'edilizia trangliamente mantenute, consolidati. È ammessa il repriarazione dell'edilizia storico tradizionale con con l'edilizia trangliamente mantenute, consolidati. È ammessa il repriarazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamente ilaborati con forme e modi della contemporaneità, purche tali parti presentin	1.2.3	Recupero del centificati	
d) del DPR 380/2001 il progetto di recupero deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relativazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine ronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologico a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estello-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo il ilmiti volumetrici planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'imgiego di materiali e le planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'imgiego di materiali caliconice con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico traficionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
recupero deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotatti di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico de deilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostrutti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizi tradizionale los no effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale losa effictuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale ola con elementi, ampliamenti architettoriche con elementi, ampliamenti elorane dell'edilizia storico tradizionale con elementi, ampliamente can l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale con elementi, ampliamenti elora en dell'edilizia storico tradizionale con elementi canno dell'edilizia storico tradizionale con elementi canno dell'			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
miglioramento della qualità paesaggistica da realizzarione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anterioromente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologica proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizlo V, latro già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architetico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in statti di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti presesitenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi consolidati. È arimessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi parchi elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali partir presentino buone qualità arparti presentino buone			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
da realizzario dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica. Non sono consentti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologico a partire dalla quale può essere individuaro il carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostrutti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonee adocumentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale losa offettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale con elementi, ampliamenti elaborati con o prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi, ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la significa cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostrutti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo il limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali giarti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
dettagliatamente documentate nella relazione peasaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 Gella Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico de dellizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici amunfatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostrutti limitatamente alle sirunture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo il limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e teniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali alineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali pratti pressistenti o conforme e modi della contemporaneità, purché tali pratti pressistenti o consognaneità, purché tali pratti pressistenti o consognaneità, purché tali pratti pressintino buone qualità architettoniche e conseguano un			
relazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguera, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il varattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restuaro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostrutti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo il limit volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tencinhe conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali calinementi consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali protri telaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali pratri pressitiono buone qualità architettoniche e conseguano un			
Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio y, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla qualpu o essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È amesso il restaura o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione dono de conformi o comune compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuonale concentificane dell'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuo al illenamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la sogli acronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione sorica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comune compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali co allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			·
caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la sogli acronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione sorica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comune compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali co allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			alterino in modo significativo le
tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiogrià e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuate il carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			_
tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati divore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inolitre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo il limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuaro il osesere individuaro il osesere individuaro il osesere individuaro il recupero filologicamente documentato nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-scientifici di manufatti con valore estetico-scientifici di manufatti con valore estetico-scientifici di manufatti con valore estetico-di ilimiti volumetrici e planimetrici limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			dicembre 1945 (secondo dopoguerra,
circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesagio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			beni dotati di valore storico-testimoniale,
Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			discrimine cronologico già proposto nella
Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estettico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo il ilmiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			•
tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			preesistenti e non interferiscano con
dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			prospettive, visuali o allineamenti
elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			consolidati. È ammessa l'integrazione
forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			
purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un			elementi/ampliamenti elaborati con
qualità architettoniche e conseguano un			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
rapporto unitario e armonioso tra le			
<u> </u>			rapporto unitario e armonioso tra le

		parti, senza ledere il valore estetico-
		tradizionale dei manufatti;
		non è consentita inoltre la rimozione o
		distruzione dei manufatti rurali
		tradizionali quali fontanili, mole,
		casaletti, ponti, ecc.;
		non è consentita l'eliminazione delle
		strade interpoderali e dei tracciati viari
		secondari.
6	Uso tecnologico	Utilizzazione del territorio nel
		rispetto del patrimonio
		naturale e culturale
6.2	Installazione per impianti	Sono consentiti previa verifica della
	riceradiotrasmittenti (torri e	compatibilità di tali opere rispetto al
	tralicci) e di ripetitori per i servizi di	contesto paesaggistico considerato. La
	telecomunicazione (art. 3 comma 1	relazione paesaggistica deve contenere
	lettera e.4 D.P.R. 380/2001)	lo studio specifico di compatibilità con la
	,	salvaguardia della morfologia dei luoghi
		e delle visuali e prevedere la
		sistemazione paesistica post operam. La
		realizzazione degli interventi è
		subordinata alla contestuale
		sistemazione paesistica prevista.
		In sede di autorizzazione paesaggistica
		prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n.
		42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato:
		- che tali opere vengano poste a distanze
		adeguate da beni architettonici tutelati ai
		sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e
		ss.mm.ii. o da beni con valore storico-
		testimoniale o da elementi naturalistici
		di valore;
		- che tali opere presentino per quanto
		riguarda la struttura e la distribuzione
		degli apparati soluzioni architettoniche
		integrate, con disegno e assetto generali
		ordinati;
		- che tali opere vengano corredate dalle
		opere di mitigazione, anche vegetali e
		naturali, eventualmente opportune a
		migliorare l'assorbimento delle stesse dal
		contesto paesaggistico;
		- che tali opere non incidano
		negativamente su visuali di pregio sulla
		caldera e sui centri storici.
		La realizzazione degli interventi è
		subordinata alla contestuale
		sistemazione paesistica prevista. In ogni
		caso è consentita la manutenzione
		ordinaria e straordinaria. Sono
		comunque consentiti gli impianti con
		impatto minimo o trascurabile sul
		paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4
		del DL 133/2014 convertito in legge
		164/2014.

6.3 Impianti per la produzione di energia Non sono consentiti gli impianti di areali con grande impatto territoriale produzione di energia. Viene fatta compresi quelli alimentati da fonti di eccezione solo per quelli fotovoltaici energia rinnovabile (FER) di cui integrati su serre solari e su pensiline per all'autorizzazione Unica" di cui alla aree a parcheggio e per gli impianti a biomasse e a biogas nel caso in cui non parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti sia possibile localizzarli in contesti alimentati da fonti rinnovabili", paesaggistici diversi e in ogni caso devono essere realizzati in adiacenza agli allegate al d.lgs. 10 settembre 2010. edifici delle aziende agricole esistenti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica post operam secondo quanto indicato nelle Linee Guida. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica. Per tutte le tipologie di impianti è necessario valutare l'impatto cumulativo con altri impianti già realizzati. La proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell'Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà: - motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili; - tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti già realizzati o in itinere; - prevedere, laddove possibile, adeguate opere di mitigazione finalizzate a migliorare l'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi che promuovano l'assorbimento delle opere proposte rispetto ad altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze; - prevedere un adeguato studio di visibilità e intervisibilità con particolare riferimento ai percorsi classificati come "panoramici" nelle tavv. C del PTPR e di quelli sottoposti alla tutela della "salvaguardia delle visuali" nelle tavv. A del PTPR (art. 50 delle Norme del PTPR), nonché dai centri storici e dalle relative piazze pubbliche, vie pubbliche, luoghi di belvedere e dai beni del patrimonio culturale individuati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e, infine, dai beni con valore storico-testimoniale. Lo studio

di intervisibilità dovrà verificare l'assenza

di impatti negativi significativi sui

contesti sopra richiamati; altresì dovrà comprovare il potenziale positivo assorbimento delle opere proposte rispetto al contesto paesaggistico. In generale andrà tutelato l'assetto visivo e proporzionale delle aree della caldera: queste ultime, proprio in virtù della particolare panoramicità dei siti e delle aree, della loro peculiare conformazione (una piana accerchiata da alture) e delle caratteristiche proporzioni proprie di questi luoghi, dettate anche dalle modeste altezze dei colli e dei poggi, presentano una singolare conformazione che in primo luogo costituisce uno dei valori paesaggistici qui riconosciuti. Tale carattere rischia di essere alterato dall'introduzione di elementi di ampie dimensioni e proporzioni, motivo per cui le eventuali nuove opere dovranno risultare proporzionate e calibrate al contesto paesaggistico per risultare assorbibili dallo stesso e per non intaccare l'apprezzamento generale e proporzionale delle vedute panoramiche e degli scenari che si godono dalle aree sopra indicate. Sono consentiti gli impianti eolici anche 6.4 Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto di grande dimensione previa verifica territoriale compresi gli impianti per cui della compatibilità di tali opere rispetto è richiesta l'autorizzazione Unica di cui al contesto paesaggistico considerato. La alla parte II, articolo 10 delle "Linee relazione paesaggistica dovrà fornire gli guida per l'autorizzazione degli elementi per la valutazione di impianti alimentati da fonti compatibilità paesaggistica in rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 particolare in relazione dell'assetto settembre 2010. percettivo, scenico e panoramico e prevedere adeguate misure di mitigazione secondo quanto indicato nelle Linee Giuda. La proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell'Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà: - motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili; - tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti già realizzati o in itinere; - prevedere, laddove possibile, adeguate opere di mitigazione finalizzate a migliorare l'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi che promuovano l'assorbimento delle opere proposte rispetto ad altri vincoli paesaggistici e

beni rurali presenti nelle immediate vicinanze; - prevedere un adeguato studio di visibilità e intervisibilità con particolare riferimento ai percorsi classificati come "panoramici" nelle tavv. C del PTPR e di quelli sottoposti alla tutela della "salvaguardia delle visuali" nelle tavv. A del PTPR (art. 50 delle Norme del PTPR), nonché dai centri storici e dalle relative piazze pubbliche, vie pubbliche, luoghi di belvedere e dai beni del patrimonio culturale individuati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e, infine, dai beni con valore storico-testimoniale. Lo studio di intervisibilità dovrà verificare l'assenza di impatti negativi significativi sui contesti sopra richiamati; altresì dovrà comprovare il potenziale positivo assorbimento delle opere proposte rispetto al contesto paesaggistico. In generale andrà tutelato l'assetto visivo e proporzionale delle aree della caldera: queste ultime, proprio in virtù della particolare panoramicità dei siti e delle aree, della loro peculiare conformazione (una piana accerchiata da alture) e delle caratteristiche proporzioni proprie di questi luoghi, dettate anche dalle modeste altezze dei colli e dei poggi, presentano una singolare conformazione che in primo luogo costituisce uno dei valori paesaggistici qui riconosciuti. Tale carattere rischia di essere alterato dall'introduzione di elementi di ampie dimensioni e proporzioni, motivo per cui

le eventuali nuove opere dovranno risultare proporzionate e calibrate al contesto paesaggistico per risultare assorbibili dallo stesso e per non intaccare l'apprezzamento generale e proporzionale delle vedute panoramiche e degli scenari che si godono dalle aree

sopra indicate.

Art. 26 – Paesaggio agrario di valore

Tab. A) Paesaggio agrario di valore - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica		
Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio	

Mantenimento della vocazione agricola mediante individuazione di interventi di valorizzazione anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile:

- sviluppo prodotti locali di qualità
- sviluppo agriturismo
- creazione di strutture per la trasformazione e
- commercializzazione
- valorizzazione energia rinnovabile
- formazione e qualificazione professionale rafforzamento delle

Rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete

Recupero e riqualificazione delle aree compromesse e degradate al fine di reintegrare i valori preesistenti anche mediante

- ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali
- contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti
- attenta politica di localizzazione e insediamento
- modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione

Tutela e valorizzazione delle architetture rurali

Salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi.

Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale

Suddivisione e frammentazione

Modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo

Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono dell'uso agricolo

Intensità di sfruttamento agricolo

Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, inquinamento del suolo

Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi, capannoni industriali, torri e tralicci

Non sono ammessi interventi che alterino la morfologia naturale delterritorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gliassetti arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali, salvo quanto previsto dall'art. 149 co. 1 lett. c) del Codice.

Non sono ammessi interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture.

Tab. B) Paesaggio Agrario di Valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela			
Tipologie di interventi di trasformazione		Obiettivo specifico di tutela e disciplina	
1	Uso agricolo e silvo-pastorale	mantenimento o recupero della vocazione agricola e promozione dello sviluppo sostenibile - sviluppo prodotti locali di qualità - sviluppo agriturismo - ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali - modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione	
1.1	interventi per il miglioramento	Sono consentite le sistemazioni	
	dell'efficienza dell'attività agricola zootecnica	idrauliche da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti	
		inoltre gli impianti di irrigazione, i	
		terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le	
		palificazioni, i pergolati, le tettoie e le	
		schermature poste a protezione delle	

		colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili, le serre di cui alla l.r.12 agosto 1996 n. 34 "disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" e, i silos. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, muretti a secco, abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare piccole strutture per il ricovero degli animali in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona. Non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari; non è ammessa l'introduzione di specie vegetali non autoctone, non storicizzate e non tipiche dei luoghi, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio e che alterino i valori
1.2	Manufatti necessari alla conduzione del fondo	naturalistici dello stesso. Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	Oltre al recupero ed agli ampliamenti inferiori al 20% degli edifici esistenti sono ammesse nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle presenti norme che non potranno essere superati; l'altezza massima degli edifici è di 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 5 ha. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore

		partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Oltre al recupero ed agli ampliamenti inferiori al 20% delle strutture esistenti sono ammesse nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario di valore e documentare le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da prevedere nel progetto e da realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31

dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari Abitazioni rurali Oltre al recupero delle abitazioni rurali 1.2.3 esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di edificabilità di 0,005 mc/mq. e lotto minimo 5 ha. L'altezza massima dell'edificio è di 7 m. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella

circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 1.2.4 Consentite se realizzate mediante Strutture per agriturismo recupero dei manufatti esistenti) nonché gli ampliamenti nei limiti previsti dall'articolo 15 della l.r.2 novembre 2006 n. 14 "norme in materia di agriturismo e turismo rurale" nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le

		caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti
		Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti non è consentita inoltre la rimozione o
		distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari.
1.2.5	Recupero dei centri rurali	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le

		caratteristiche morfologiche e
		_
		tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31
		dicembre 1945 (secondo dopoguerra,
		beni dotati di valore storico-testimoniale,
		discrimine cronologico già proposto nella
		circolare 42/2017 della Direzione
		Generale Archeologia Belle Arti e
		Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto
		nella storiografia e negli studi di settore
		per individuare la soglia cronologica a
		partire dalla quale può essere
		individuato il 'carattere contemporaneo'
		del patrimonio architettonico ed edilizio
		nazionale). È ammesso il restauro o il
		recupero filologicamente documentato
		mediante idonei studi o elaborati
		tecnico-scientifici di manufatti con valore
		estetico-tradizionale in stato di rudere.
		Questi ultimi possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in elevazione
		che si siano parzialmente mantenute,
		secondo i limiti volumetrici e planimetrici
		identificabili attraverso la lettura
		dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o iconografica,
		purché tali ricostruzioni siano effettuate
		con l'impiego di materiali e tecniche
		conformi o comunque compatibili con
		l'edilizia tradizionale locale, con le parti
		preesistenti e non interferiscano con
		prospettive, visuali o allineamenti
		consolidati. È ammessa l'integrazione
		dell'edilizia storico tradizionale con
		elementi/ampliamenti elaborati con
		forme e modi della contemporaneità,
		purché tali parti presentino buone
		1 -
		qualità architettoniche e conseguano un
		rapporto unitario e armonioso tra le
		parti, senza ledere il valore estetico-
		tradizionale dei manufatti;
		non è consentita inoltre la rimozione o
		distruzione dei manufatti rurali
		tradizionali quali fontanili, mole,
		casaletti, ponti, ecc.;
		non è consentita l'eliminazione delle
		strade interpoderali e dei tracciati viari
		secondari.
1.2.6	Nuova formazione centri rurali	Consentita la realizzazione di centri rurali
		con indice di edificabilità residenziale di
		0,05 mc/mq e lotto minimo di 5 ha se
		l'area è caratterizzata da diffusa
		edificazione, elevata frammentazione
		fondiaria, diffusa attività agricola che
		consenta il mantenimento della
		vocazione rurale delle aree.
		Le nuove costruzioni debbono
		Le Huove costruzioni depubblio
		presentare una qualità architettonica e

1		
		il contesto, la cui compatibilità deve
		essere accertata in sede di
		autorizzazione paesaggistica. E' sempre
		ammesso il ricorso a forme e soluzioni
		architettoniche della contemporaneità,
		purché tali parti presentino buone
		qualità architettoniche e conseguano un
		rapporto unitario e armonioso tra le
		parti, senza ledere il valore estetico-
		tradizionale di altri manufatti
		eventualmente presenti; non è
		consentita la rimozione o distruzione dei
		manufatti rurali tradizionali quali
		fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;
		•
		non è consentita l'eliminazione delle
		strade interpoderali e dei tracciati viari
		secondari.
5	Uso tecnologico	Utilizzazione del territorio nel rispetto
		del patrimonio
		naturale e culturale
5.2	Installazione per impianti	Sono consentiti previa verifica della
	riceradiotrasmittenti (torri e	compatibilità di tali opere rispetto al
	tralicci) e di ripetitori per i servizi di	contesto paesaggistico considerato. La
	telecomunicazione (art. 3 comma 1	relazione paesaggistica deve contenere
	•	lo studio specifico di compatibilità con la
	lettera e.4 D.P.R. 380/2001)	salvaguardia della morfologia dei luoghi
		e delle visuali e prevedere la
		sistemazione paesistica post operam. La
		realizzazione degli interventi è
		subordinata alla contestuale
		sistemazione paesistica prevista.
		In sede di autorizzazione paesaggistica
		prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n.
		42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato:
		- che tali opere vengano poste a distanze
		adeguate da beni architettonici tutelati ai
		sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e
		ss.mm.ii. o da beni con valore storico-
		testimoniale o da elementi naturalistici
		di valore;
		- che tali opere presentino per quanto
		riguarda la struttura e la distribuzione
		degli apparati soluzioni architettoniche
		integrate, con disegno e assetto generali
		ordinati;
		- che tali opere vengano corredate dalle
		opere di mitigazione, anche vegetali e
		naturali, eventualmente opportune a
		• •
		l migliorare l'assorbimento delle stesse dal
		migliorare l'assorbimento delle stesse dal
		contesto paesaggistico;
		contesto paesaggistico; - che tali opere non incidano
		contesto paesaggistico; - che tali opere non incidano negativamente su visuali di pregio sulla
		contesto paesaggistico; - che tali opere non incidano
	Immigrati non la muodoni ano di cocceri-	contesto paesaggistico; - che tali opere non incidano negativamente su visuali di pregio sulla caldera e sui centri storici.
5.3	Impianti per la produzione di energia	contesto paesaggistico; - che tali opere non incidano negativamente su visuali di pregio sulla caldera e sui centri storici. Non sono consentiti gli impianti di
	areali con grande impatto territoriale	contesto paesaggistico; - che tali opere non incidano negativamente su visuali di pregio sulla caldera e sui centri storici. Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia. Viene fatta
	areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di	contesto paesaggistico; - che tali opere non incidano negativamente su visuali di pregio sulla caldera e sui centri storici. Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia. Viene fatta eccezione solo per quelli fotovoltaici
	areali con grande impatto territoriale	contesto paesaggistico; - che tali opere non incidano negativamente su visuali di pregio sulla caldera e sui centri storici. Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia. Viene fatta

parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.

biomasse e a biogas nel caso in cui non sia possibile localizzarli in contesti paesaggistici diversi e in ogni caso devono essere realizzati in adiacenza agli edifici delle aziende agricole esistenti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica. Per tutte le tipologie di impianti è necessario valutare l'impatto cumulativo con altri impianti già realizzati.

La proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell'Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà:

- motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili;
- tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti già realizzati o *in itinere*;
- prevedere, laddove possibile, adeguate opere di mitigazione finalizzate a migliorare l'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi che promuovano l'assorbimento delle opere proposte rispetto ad altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze;
- prevedere un adeguato studio di visibilità e intervisibilità con particolare riferimento ai percorsi classificati come "panoramici" nelle tavv. C del PTPR e di quelli sottoposti alla tutela della "salvaguardia delle visuali" nelle tavv. A del PTPR (art. 50 delle Norme del PTPR), nonché dai centri storici e dalle relative piazze pubbliche, vie pubbliche, luoghi di belvedere e dai beni del patrimonio culturale individuati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e, infine, dai beni con valore storico-testimoniale. Lo studio di intervisibilità dovrà verificare l'assenza di impatti negativi significativi sui contesti sopra richiamati; altresì dovrà comprovare il potenziale positivo assorbimento delle opere proposte rispetto al contesto paesaggistico. In generale andrà tutelato l'assetto visivo e proporzionale delle aree della caldera:

queste ultime, proprio in virtù della particolare panoramicità dei siti e delle aree, della loro peculiare conformazione (una piana accerchiata da alture) e delle caratteristiche proporzioni proprie di questi luoghi, dettate anche dalle modeste altezze dei colli e dei poggi, presentano una singolare conformazione che in primo luogo costituisce uno dei valori paesaggistici qui riconosciuti. Tale carattere rischia di essere alterato dall'introduzione di elementi di ampie dimensioni e proporzioni, motivo per cui le eventuali nuove opere dovranno risultare proporzionate e calibrate al contesto paesaggistico per risultare assorbibili dallo stesso e per non intaccare l'apprezzamento generale e proporzionale delle vedute panoramiche e degli scenari che si godono dalle aree sopra indicate. 6.4 Impianti per la produzione di energia Sono consentiti gli impianti eolici anche di tipo verticale con grande impatto di grande dimensione previa verifica territoriale compresi gli impianti per della compatibilità di tali opere rispetto cui è richiesta l'autorizzazione Unica al contesto paesaggistico considerato. La di cui alla parte II, articolo 10 delle relazione paesaggistica dovrà fornire gli "Linee guida per l'autorizzazione elementi per la valutazione di degli impianti alimentati da fonti compatibilità paesaggistica in rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 particolare in relazione dell'assetto settembre 2010. percettivo, scenico e panoramico e prevedere adeguate misure di mitigazione. La proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell'Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà: - motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili; - tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti già realizzati o in itinere; - prevedere, laddove possibile, adeguate opere di mitigazione finalizzate a migliorare l'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi che promuovano l'assorbimento delle opere proposte rispetto ad altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze; - prevedere un adeguato studio di visibilità e intervisibilità con particolare riferimento ai percorsi classificati come "panoramici" nelle tavv. C del PTPR e di quelli sottoposti alla tutela della "salvaguardia delle visuali" nelle tavv. A

del PTPR (art. 50 delle Norme del PTPR), nonché dai centri storici e dalle relative piazze pubbliche, vie pubbliche, luoghi di belvedere e dai beni del patrimonio culturale individuati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e, infine, dai beni con valore storico-testimoniale. Lo studio di intervisibilità dovrà verificare l'assenza di impatti negativi significativi sui contesti sopra richiamati; altresì dovrà comprovare il potenziale positivo assorbimento delle opere proposte rispetto al contesto paesaggistico. In generale andrà tutelato l'assetto visivo e proporzionale delle aree della caldera: queste ultime, proprio in virtù della particolare panoramicità dei siti e delle aree, della loro peculiare conformazione (una piana accerchiata da alture) e delle caratteristiche proporzioni proprie di questi luoghi, dettate anche dalle modeste altezze dei colli e dei poggi, presentano una singolare conformazione che in primo luogo costituisce uno dei valori paesaggistici qui riconosciuti. Tale carattere rischia di essere alterato dall'introduzione di elementi di ampie dimensioni e proporzioni, motivo per cui le eventuali nuove opere dovranno risultare proporzionate e calibrate al contesto paesaggistico per risultare assorbibili dallo stesso e per non intaccare l'apprezzamento generale e proporzionale delle vedute panoramiche e degli scenari che si godono dalle aree sopra indicate.

Art. 27 – Paesaggio agrario di continuità

Tab. A) Paesaggio agrario di continuità - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
Individuazione linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo di territorio	Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale
attraverso una attenta politica di localizzazione e insediamento	Ulteriore suddivisione e frammentazione
	Modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo

Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile:

- sviluppo prodotti locali di qualità
- sviluppo agriturismo
- creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione
- Valorizzazione energia rinnovabile
- Promozione formazione e qualificazione professionale
- Creazione reti e collegamenti con le città rurali e altre regioni.

Riqualificazione e recupero di paesaggi degradati da varie attività umane anche mediante:

- ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali o metodi innovativi e di sperimentazione
- modi di utilizzazioni del suolo compatibili con la protezione della natura e il miglioramento delle condizioni di esistenza delle popolazioni

Salvaguardia delle architetture rurali

Salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in gruppi o isolati e ai margini dei campi.

Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono dell'uso agricolo

Intensità di sfruttamento agricolo

Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, inquinamento del suolo

Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi, capannoni industriali, torri e tralicci

Non sono ammessi interventi che alterino la morfologia naturale delterritorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali, salvo quanto previsto dall'art. 149 co. 1 lett. c) del Codice.

Non sono ammessi interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture.

Tab. B) Paesaggio Agrario di Valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione		Obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvo-pastorale	Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile. Riqualificazione e recupero di paesaggi degradati
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola zootecnica	Sono consentite le sistemazioni idrauliche nonché gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e le serre di cui alla l.r.12 agosto 1996 n. 34 e i silos, previa verifica di compatibilità con il contesto paesaggistico delle opere proposte. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle piccole attività agricole esistenti come fontanili, i muretti a secco, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o murarie. Per

		quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare strutture per il ricovero degli animali in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona. Non è consentita la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Non è ammessa l'introduzione di specie vegetali non autoctone, non storicizzate e non tipiche dei luoghi, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio e che alterino i valori naturalistici dello stesso.
1.2	Manufatti necessari alla conduzione del fondo	Valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	Oltre al recupero degli edifici esistenti sono ammessi ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle presenti norme che non potranno essere superati, l'altezza massima degli edifici è di 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 3 ha. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con

valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. 1.2.2 Strutture per la trasformazione dei Oltre al recupero degli edifici esistenti prodotti agricoli e zootecnici sono ammessi ampliamenti e nuove realizzazioni. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario e dettagliare le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere

contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Oltre al recupero degli edifici esistenti 1.2.3 Abitazioni rurali sono ammessi ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di edificabilità di 0,01 mc/mq, h max 7 ml, il lotto minimo è di 3 ha. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio

architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari 1.2.4 Consentite se realizzate mediante Strutture per agriturismo recupero dei manufatti esistenti e gli ampliamenti nei limiti previsti dall'articolo 15 della I.r. 2 novembre 2006 n. 14 "norme in materia di agriturismo e turismo rurale" con adeguamento delle 92 caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali tradizionali. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione

Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti; non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. Recupero dei centri rurali Consentito il recupero dei manufatti 1.2.5 esistenti con adeguamento delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali tradizionali. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 è il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti interventi che alterino in modo significativo le caratteristiche morfologiche e

tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 31 dicembre 1945 (secondo dopoguerra, beni dotati di valore storico-testimoniale, discrimine cronologico già proposto nella circolare 42/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, inoltre già assunto nella storiografia e negli studi di settore per individuare la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il 'carattere contemporaneo' del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale). È ammesso il restauro o il recupero filologicamente documentato mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici di manufatti con valore estetico-tradizionale in stato di rudere. Questi ultimi possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi o comunque compatibili con l'edilizia tradizionale locale, con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. È ammessa l'integrazione dell'edilizia storico tradizionale con elementi/ampliamenti elaborati con forme e modi della contemporaneità, purché tali parti presentino buone qualità architettoniche e conseguano un rapporto unitario e armonioso tra le parti, senza ledere il valore esteticotradizionale dei manufatti: non è consentita inoltre la rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali quali fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.; non è consentita l'eliminazione delle strade interpoderali e dei tracciati viari secondari. È consentita la realizzazione di centri 1.2.6 Nuova formazione centri rurali rurali con indice edificabilità residenziale 0,05 mc/mg e lotto minimo 5 ha se l'area è caratterizzata da diffusa edificazione, elevata frammentazione fondiaria, diffusa attività agricola che consenta mantenimento della vocazione rurale delle aree.

		Le nuove costruzioni debbono
		presentare una qualità architettonica e
		soluzioni generalmente armonizzanti
		con il contesto, la cui compatibilità
		deve essere accertata in sede di
		autorizzazione paesaggistica. E'
		sempre ammesso il ricorso a forme e
		soluzioni architettoniche della
		contemporaneità, purché tali parti
		presentino buone qualità
		architettoniche e conseguano un
		rapporto unitario e armonioso tra le
		parti, senza ledere il valore estetico-
		tradizionale di altri manufatti
		eventualmente presenti; non è
		consentita la rimozione o distruzione
		dei manufatti rurali tradizionali quali
		·
		fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.;
		non è consentita l'eliminazione delle
		strade interpoderali e dei tracciati viari
		secondari.
6	Uso tecnologico	Promozione e sviluppo del paesaggio
		agrario diffusione di
		tecniche innovative e/o sperimentali.
6.2	Installazione per impianti	È consentita previa verifica della
	riceradiotrasmittenti (torri e	compatibilità di tali opere rispetto al
	tralicci) e di ripetitori per i servizi di	contesto paesaggistico considerato. La
	telecomunicazione (art. 3 comma 1	relazione paesaggistica deve contenere
	lettera e.4 D.P.R. 380/2001)	lo studio specifico di compatibilità con
		Ta salvaguardia della morrologia del T
		la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la
		luoghi e delle visuali e prevedere la
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam.
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs.
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato:
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art.
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore;
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore; - che tali opere presentino per quanto
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore; - che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore; - che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore; - che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore; - che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati;
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore; - che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati; - che tali opere vengano corredate
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore; - che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati;
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore; - che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati; - che tali opere vengano corredate
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore; - che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati; - che tali opere vengano corredate dalle opere di mitigazione, anche
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore; - che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati; - che tali opere vengano corredate dalle opere di mitigazione, anche vegetali e naturali, eventualmente
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore; - che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati; - che tali opere vengano corredate dalle opere di mitigazione, anche vegetali e naturali, eventualmente opportune a migliorare l'assorbimento
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore; - che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati; - che tali opere vengano corredate dalle opere di mitigazione, anche vegetali e naturali, eventualmente opportune a migliorare l'assorbimento delle stesse dal contesto paesaggistico; - che tali opere non incidano
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore; - che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati; - che tali opere vengano corredate dalle opere di mitigazione, anche vegetali e naturali, eventualmente opportune a migliorare l'assorbimento delle stesse dal contesto paesaggistico;
		luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In sede di autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. andrà accertato: - che tali opere vengano poste a distanze adeguate da beni architettonici tutelati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o da beni con valore storico-testimoniale o da elementi naturalistici di valore; - che tali opere presentino per quanto riguarda la struttura e la distribuzione degli apparati soluzioni architettoniche integrate, con disegno e assetto generali ordinati; - che tali opere vengano corredate dalle opere di mitigazione, anche vegetali e naturali, eventualmente opportune a migliorare l'assorbimento delle stesse dal contesto paesaggistico; - che tali opere non incidano negativamente su visuali di pregio sulla

6.3

Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.

Sono consentiti gli impianti di produzione di energia, previa verifica della compatibilità di tali opere rispetto al contesto paesaggistico considerato. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica post operam, secondo quanto indicato nelle Linee Guida. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica. Per tutte le tipologie di impianti è necessario valutare l'impatto cumulativo con altri impianti già realizzati (Linee Guida). La proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell'Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà:

- motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili;
- tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti già realizzati o *in itinere*;
- prevedere, laddove possibile, adeguate opere di mitigazione finalizzate a migliorare l'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi che promuovano l'assorbimento delle opere proposte rispetto ad altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze;
- prevedere un adeguato studio di visibilità e intervisibilità con particolare riferimento ai percorsi classificati come "panoramici" nelle tavv. C del PTPR e di quelli sottoposti alla tutela della "salvaguardia delle visuali" nelle tavv. A del PTPR (art. 50 delle Norme del PTPR), nonché dai centri storici e dalle relative piazze pubbliche, vie pubbliche, luoghi di belvedere e dai beni del patrimonio culturale individuati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e, infine, dai beni con valore storico-testimoniale. Lo studio di intervisibilità dovrà verificare l'assenza di impatti negativi significativi sui contesti sopra richiamati; altresì dovrà comprovare il potenziale positivo assorbimento delle opere proposte rispetto al contesto

paesaggistico. In generale andrà tutelato l'assetto visivo e proporzionale delle aree della caldera: queste ultime, proprio in virtù della particolare panoramicità dei siti e delle aree, della loro peculiare conformazione (una piana accerchiata da alture) e delle caratteristiche proporzioni proprie di questi luoghi, dettate anche dalle modeste altezze dei colli e dei poggi, presentano una singolare conformazione che in primo luogo costituisce uno dei valori paesaggistici qui riconosciuti. Tale carattere rischia di essere alterato dall'introduzione di elementi di ampie dimensioni e proporzioni, motivo per cui le eventuali nuove opere dovranno risultare proporzionate e calibrate al contesto paesaggistico per risultare assorbibili dallo stesso e per non intaccare l'apprezzamento generale e proporzionale delle vedute panoramiche e degli scenari che si godono dalle aree sopra indicate. Impianti per la produzione di energia Sono consentiti gli impianti eolici 6.4 di tipo verticale con grande impatto anche di grande territoriale compresi gli impianti per dimensione previa verifica della cui è richiesta l'autorizzazione Unica compatibilità di tali opere rispetto al di cui alla parte II, articolo 10 delle contesto paesaggistico considerato. La "Linee guida per l'autorizzazione relazione paesaggistica dovrà fornire degli impianti alimentati da fonti gli elementi per la valutazione di rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 compatibilità paesaggistica in settembre 2010. particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, della compagine vegetale, della interruzione di processi ecologici e paesistici e prevedere adeguate misure di mitigazione secondo quanto previsto nelle Linee Guida. La proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell'Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà: - motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili; - tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti già realizzati o in itinere; - prevedere, laddove possibile, adeguate opere di mitigazione finalizzate a migliorare l'inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi che promuovano l'assorbimento delle

opere proposte rispetto ad altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze; - prevedere un adeguato studio di visibilità e intervisibilità con particolare riferimento ai percorsi classificati come "panoramici" nelle tavv. C del PTPR e di quelli sottoposti alla tutela della "salvaguardia delle visuali" nelle tavv. A del PTPR (art. 50 delle Norme del PTPR), nonché dai centri storici e dalle relative piazze pubbliche, vie pubbliche, luoghi di belvedere e dai beni del patrimonio culturale individuati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e, infine, dai beni con valore storico-testimoniale. Lo studio di intervisibilità dovrà verificare l'assenza di impatti negativi significativi sui contesti sopra richiamati; altresì dovrà comprovare il potenziale positivo assorbimento delle opere proposte rispetto al contesto paesaggistico. In generale andrà tutelato l'assetto visivo e proporzionale delle aree della caldera: queste ultime, proprio in virtù della particolare panoramicità dei siti e delle aree, della loro peculiare conformazione (una piana accerchiata da alture) e delle caratteristiche proporzioni proprie di questi luoghi, dettate anche dalle modeste altezze dei colli e dei poggi, presentano una singolare conformazione che in primo luogo costituisce uno dei valori paesaggistici qui riconosciuti. Tale carattere rischia di essere alterato dall'introduzione di elementi di ampie dimensioni e proporzioni, motivo per cui le eventuali nuove opere dovranno risultare proporzionate e calibrate al contesto paesaggistico per risultare assorbibili dallo stesso e per non intaccare l'apprezzamento generale e proporzionale delle vedute panoramiche e degli scenari che si godono dalle aree sopra indicate.

Art. 30 – Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto

- 1. Il Paesaggio dei centri e nuclei storici è costituito dagli insediamenti urbani storici comprendendovi sia gli organismi urbani di antica formazione ed i centri che hanno dato origine alle città contemporanee sia le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo e dalla relativa fascia di rispetto.
- 2. Sono definiti insediamenti urbani storici le strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro

formazione, costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi inedificati, dalle ville, i parchi e i giardini storici periurbani nonché da infrastrutture territoriali.

- 3. La relativa perimetrazione, come accertata ed adeguata negli elaborati di piano approvati, è stata effettuata attraverso il riconoscimento sulla CTR delle configurazioni illustrate nelle planimetrie storiche del Catasto Gregoriano redatte antecedentemente e immediatamente dopo l'avvento dello stato unitario, della cartografia IGM 1:25.000 levata 1873/83. L'eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce sui criteri utilizzati per eseguire la perimetrazione.
- 4. Per gli insediamenti urbani storici è determinata una fascia di rispetto, intesa a garantirne la conservazione e la percezione. La fascia di rispetto è stata determinata a partire dalla perimetrazione accertata come indicato nel precedente comma 3, per una profondità di 150 metri. 5. In tale ambito di paesaggio rientrano anche nuclei minori o insediamenti storici isolati, con o senza fascia di rispetto, che testimoniano fasi di particolari processi di antropizzazione del territorio pertinenti anche alle più antiche fasi di frequentazione. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.
- 6. La tutela è volta alla valorizzazione dell'identità culturale e alla tutela dell'integrità fisica attraverso la conservazione del patrimonio e dei tessuti storici nonché delle visuali da e verso i centri antichi anche mediante l'inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla salvaguardia.
- 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 comma 1 lettera a) del Codice.
- 8. Nella fascia di rispetto di cui al precedente comma 4, ove presente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44, commi 14, 15 e 16 delle norme. Tali disposizioni prevalgono su quelle dei paesaggi individuati nei "Sistemi ed ambiti di paesaggio Tavole A" con esclusione delle porzioni dell'insediamento storico individuate come "paesaggio delle ville parchi e giardini storici", "paesaggio dell'insediamento storico diffuso" e "paesaggio degli insediamenti urbani" per i quali si applica la relativa disciplina.
- 9. I piani attuativi ai quali gli strumenti urbanistici rinviano l'attuazione dei nuovi inserimenti, devono essere volti al recupero e dovranno prevedere come contenuto necessario, una disciplina dei rapporti fra il centro antico e gli sviluppi contemporanei nonché affrontare le relazioni strutturali e funzionali del centro antico in seno all'intero organismo urbano. Con riferimento alle aree edificate contigue ai centri storici, la relazione paesaggistica dovrà prevedere interventi atti a facilitare la percezione dell'organismo storico recuperando aperture visive e migliorando le visuali passive dei centri storici mediante sistemazioni verdi, schermature e anche demolizioni. I piani dovranno altresì verificare l'adeguatezza della fascia di rispetto contigua al centro storico determinata dal PTPR e variandone eventualmente la perimetrazione in ampliamento, in relazione ad aree la cui salvaguardia sia fondamentale per la conservazione del sito e del rapporto con il paesaggio circostante il centro storico oggetto di tutela. In ogni caso le zone di espansione contigue al centro storico o interferenti con esso dovranno localizzarsi in modo da evitare o non consolidare contiguità edilizie con gli organismi urbani antichi, da non alterare l'aspetto del loro intorno, specie in presenza di situazioni morfologiche singolari (crinali, promontori).
- 9. Nelle aree ricadenti in "Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto" deve essere perseguita la conservazione degli edifici e delle costruzioni eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945, ossia di quegli immobili con valore storico-testimoniale, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, ma che abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia tradizionale; gli interventi di restauro conservativo, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, devono prevedere il ricorso a materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali. Gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di

demolizione, ampliamento (sono fatti salvi gli ampliamenti del 5% per adeguamenti igienico sanitari, da eseguire una sola volta, o gli ampliamenti previsti dalla tabella B del presente articolo), sopraelevazione, o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso.

- 10. Gli adeguamenti necessari all'impermeabilizzazione o coibentazione delle coperture, non debbono comportare modifiche apprezzabili delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze, è prescritto di norma l'impiego di tegole in laterizio, con coppi messi in opera secondo le tecniche tradizionali. Le soluzioni tradizionali degli sporti di gronda non possono essere sostituite o alterate. Soluzioni quali cornicioni in intonaco, in pietra, in mattoni a sbalzo o sporti con palombelle e pianelle ecc. andranno conservati e mantenuti.
- 11. Non è consentita, di norma, la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un'alterazione delle facciate prospicienti le vie o gli spazi pubblici, ferma restando l'ammissibilità di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato. La compatibilità di eventuali nuove aperture con il contesto del centro storico, per il solo adeguamento igienico sanitario, andrà verificata in sede di autorizzazione paesaggistica.
- 12. Le finiture esterne con i loro materiali sono elementi che contribuiscono alla definizione estetica dei manufatti, che costituisce uno dei fattori determinanti nell'integrazione fra territorio e insediamento urbano. La coloritura assume, tra le varie finiture che caratterizzano l'esterno degli edifici, un particolare valore, sia per la capacità di sottolineare l'architettura innestandosi come interprete dei materiali usati, sia come elemento figurativo del paesaggio sensibile di cui è parte integrante. Pertanto il PTPR prescrive per la coloritura degli edifici quanto segue:
- a) i progetti di nuovi edifici e di recupero di quelli esistenti debbono contenere precise indicazioni sulle tinteggiature con specificazione sia dei materiali sia dei colori che si intende usare;
- b) la coloritura dei manufatti edilizi deve perseguire la corretta interpretazione architettonica delle facciate, e pertanto evidenziare salvo il caso di riscontri documentati che comprovino l'assenza di tale differenza cromatica quando presenti i piani di profondità e l'articolazione tra superfici di fondo ed elementi aggettanti e/o decorativi, tenendo conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti al fine di ottenere un armonico rapporto tra di essi; deve essere altresì valutata la coloritura nel caso di presenza nell'intorno edilizio e paesaggistico di edifici monumentali e storici o comunque gerarchicamente prevalenti, in modo da non alterare l'equilibrio dei valori architettonici presenti;
- c) ove edifici, manufatti, o complessi rispondenti ad una precisa unità di disegno architettonico siano in comproprietà, la coloritura delle facciate, dei rilievi, degli accessori e altri manufatti visibili, deve obbligatoriamente seguire i limiti del disegno architettonico e non quelli di proprietà;
- d) è fatto divieto di utilizzare rivestimenti quarzo plastici in qualunque tipo di edificio o ai silicati, salvo che per i fabbricati oggetto di sostituzione (realizzati dopo il 31 dicembre 1945) e realizzati

con tecnologie e materiali moderni; in generale è fatto obbligo di utilizzare colori a base di latte di calce per tutti i manufatti di interesse storico monumentale ed estetico tradizionale. In generale andranno preferite e impiegate, salvo diverse evidente e motivazioni, finiture (intonaci, rasature e collette) a base di calce naturale. L'eventuale formazione di nuovi intonaci o la sostituzione di parti mancanti andrà realizzata con modalità tradizionale, assicurando la finitura superficiale tipica realizzata con le modalità proprie dell'edilizia locale.

e) E' fatto divieto di stonacare fabbricati del paesaggio dei centri e nuclei storici attualmente rivestiti da intonaci storici o storicizzati. E' fatto di vieto di realizzare stonacature parziali con qualsiasi disegno (bugne angolari, stipiti, architravi, mancanze irregolari a simulare lacune di qualsiasi tipo ecc.). Considerata la prevalente natura e originaria conformazione della maggior parte del tessuto edilizio storico-testimoniale dei centri storici di cui trattasi, prevalentemente rifiniti e protetti con intonaci a base di calce, si prescrive la conservazione e il restauro delle facciate intonacate. Eventuali opere di diversa natura andranno sottoposte alla preventiva autorizzazione paesaggistica.

E' fatto divieto di apporre lastre lapidee a simulare stipiti, architravi o bugne, elementi posticci e dissimili dalle soluzioni proprie del tessuto storico.

- f) le superfici di fondo realizzate ad intonaco liscio, devono, in assenza di più specifiche indicazioni, essere colorate con i tradizionali colori che imitano i materiali tradizionali, sia litoidi, sia laterizi, pertanto con toni che vanno dalle tonalità delle terre, al colore tufo chiaro, mattone chiaro, avorio, sabbia. Per le superfici di fondo lavorate con intonaco ad imitazione di materiali litoidi o laterizi la coloritura deve essere effettuata con colori che imitino il materiale rappresentato. Le superfici di fondo composte in materiali litoidi o laterizi in vista devono essere ripulite e protette. I rilievi devono in genere differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo mediante colori che interpretino i materiali naturali. I rilievi realizzati in "trompe l'oeil" devono essere conservati e restaurati
- g) per la determinazione dei colori originali va effettuata l'analisi stratigrafica sull'intonaco e se possibile un'indagine iconografico-storica, indagini funzionali ad individuare la cromia più appropriata. Le coloriture con toni o tinte differenti (manutenzioni straordinarie) da quelle oggi esistenti dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della Soprintendenza territorialmente competente. In generale, salvo il ripristino di elementi e cromie storicamente accertate e documentate, è fatto divieto di impiego di cromie accese che alterino l'equilibrio cromatico degli ambiti dei centri storici in cui gli immobili sono ricompresi;
- h) gli infissi esterni, le ringhiere, i pluviali, ecc., devono essere realizzati con materiali e colori armonizzati al prospetto dell'edificio. Gli interventi di rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni devono essere effettuati mantenendo l'omogeneità storica e tecnologica, ed impiegando tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali simili agli originali;
- i) l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni devono essere realizzati in modo che non peggiorino l'aspetto esteriore o la struttura dell'edificio e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l'installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni sulle facciate principali, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggioli idonei in modo che ne sia mitigata la vista dagli spazi pubblici;
- I) è fatto divieto di rimuovere elementi architettonici con valore storico-testimoniale e rappresentativi dell'edilizia storica locale: andranno rigorosamente conservati cornicioni, cornici di porte e finestre, fasce marcapiano o marcadavanzale, basamenti storici, elementi modanati ed elementi decorativi caratteristici (edicole ecc.), mensole e supporti di poggioli storici, balaustre

ecc. siano essi in pietra, in intonaco, mattoni, legno o metallo. Andranno inoltre conservati tutti i profferli, le sedute esterne, le vere di pozzo o bocche di cisterne, gli antichi chiusini in pietra e altri elementi storici simili o a questi affini;

13. per la viabilità e gli spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico è assicurata la tutela delle componenti distintive, con riferimento particolare alla geometria, alle pendenze, ai marciapiedi e alle pavimentazioni. Negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete devono essere impiegate in via preferenziale canalizzazioni interrate.

Tipologie di interventi di trasformazione		Obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvo-pastorale	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
1.2	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili e stalle)	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali,
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli	coloriture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d dell'articolo 3 del DPR
1.2.4	Abitazione rurale Recupero centri rurali esistenti	380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulla
		modificazione del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto storico e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti e nuove costruzioni. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. La demolizione o sostituzione di immobil realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Tali immobili inoltre non possono essere oggetto di ampliamento (sono fatti salvi gli ampliamenti del 5% per adeguamenti

volta), di sopraelevazione, o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per 1.2.5 Recupero centri rurali esistenti Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d dell'articolo 3 del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulla modificazione del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto storico e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti e nuove costruzioni. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Tali immobili inoltre non possono essere oggetto di

> ampliamento (sono fatti salvi gli ampliamenti del 5% per adeguamenti igienico sanitari, da eseguire una sola

2.3	Uso per attività di urbanizzazione interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.2)	limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso. Conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico Consentiti il recupero dei servizi pubblici o di interesse pubblico gli adeguamenti funzionali e ulteriori ampliamenti dei servizi esistenti nonché la realizzazione di nuovi servizi se strettamente correlati agli insediamenti residenziali esistenti e
		elevazione che si siano parzialmente
		volta), di sopraelevazione, o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente

storico, e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Tali immobili inoltre non possono essere oggetto di ampliamento (sono fatti salvi gli ampliamenti del 5% per adeguamenti igienico sanitari, da eseguire una sola volta), di sopraelevazione, o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso.

3	Uso residenziale	Tutela dei paesaggi del tessuto edilizio storico delle caratteristiche delle tipologie edilizie e della struttura degli insediamenti storici o di fondazione.
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni dei materiali, coloriture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico, e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. All'interno del tessuto storico non sono consentiti ampliamenti di volume salvo che per adeguamenti ai fini igienico-sanitari fino al 5% e comunque non superiori a 50 mq. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Tali immobili inoltre non possono essere oggetto di ampliamenti del 5% per adeguamenti igienico sanitari, da eseguire una sola volta), di sopraelevazione, o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili

attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per costruzione di manufatti fuori terra o 3.2 Consentite esclusivamente se previste interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera dagli strumenti urbanistici vigenti alla e.1) compresi interventi di data di pubblicazione del PTPR demolizione e ricostruzione non adottato nelle fasce di rispetto esterne rientranti nella lettera d del DPR al tessuto storico, alle condizioni di cui 380/2001 all'art. 43 comma 13 delle norme. I relativi piani attuativi sono approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo. Sono altresì consentite, sostituzioni edilizie a parità o in riduzione dei volumi esistenti, anche all'interno dei centri o nuclei storici se realizzate al fine di migliorare l'aspetto percettivo del tessuto storico e la fruizione dello stesso con esclusione della demolizione di manufatti tutelati ai sensi della parte II del Codice o comunque di pregio architettonico o estetico tradizionale. La relazione paesaggistica deve documentare il corretto inserimento dell'intervento nel tessuto edilizio storico e le misure di miglioramento da realizzare attraverso la esecuzione del progetto. In ogni caso le nuove costruzioni devono essere relazionate, anche tipologicamente, al proprio contesto. Il carattere architettonico di ogni edificio dovrà conformarsi, quanto più possibile, alle costruzioni contermini, o comunque appartenenti allo stesso ambito visivo, che determinano il carattere paesaggistico dei luoghi (volumetrie e loro articolazioni, superfici totali, aperture, apparecchiature, finiture). Dovranno essere evitati gli elementi (balconi, mansarde) estranei all'edilizia tradizionale dei luoghi. Dovranno essere evitati squilibri dimensionali.

In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Tali immobili inoltre non possono essere oggetto di ampliamento (sono fatti salvi gli ampliamenti del 5% per adeguamenti igienico sanitari, da eseguire una sola volta), di sopraelevazione, o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per 4 Uso produttivo, commerciale e Tutela e fruizione dei paesaggi dei centri storici, delle caratteristiche terziario delle tipologie edilizie e della struttura degli insediamenti contemporanei

4.1	Laboratori artigianali	Conservazione delle attività artigianali esistenti compatibili con l'integrità culturale del centro storico
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	culturale del centro storico Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Sono altresì consentiti ampliamenti inferiori al 20% esclusivamente se previsti dai piani attuativi approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo. Per la ristrutturazione edilizia e per gli eventuali ampliamenti dei manufatti esistenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche con l'ompiego di materiali e tecniche con l'ompiego di materiali parti preesistenti, non alterino il tessuto

		insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso. L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non alterare i caratteri tipologici e architettonici dei manufatti con valenza storicotestimoniale oggetto di ampliamento.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la realizzazione di laboratori per le attività compatibili con l'uso residenziale esclusivamente mediante il recupero degli edifici esistenti anche, con sostituzione edilizia a parità o in riduzione dei volumi esistenti se migliorativa dell'assetto percettivo del tessuto storico con esclusione della demolizione di manufatti tutelati ai sensi della parte II del Codice o comunque di pregio architettonico o estetico tradizionale (edifici realizzate prima del 31 dicembre 1945) o mediante nuova realizzazione nelle fasce di rispetto del centro o nucleo storico alle condizioni di cui all'articolo 44 comma 15 e previsti in piani attuativi approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo. La relazione paesaggistica deve documentare il corretto inserimento dell'intervento nel tessuto edilizio storico e le misure di miglioramento da realizzare attraverso la esecuzione del progetto. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a

		seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di
		materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di
4.2	Strutture commerciali e terziarie	questi uffici e determinata caso per caso. L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non alterare i caratteri tipologici e architettonici dei manufatti con valenza storico-testimoniale oggetto di ampliamento. Conservazione e valorizzazione del
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Per la ristrutturazione edilizia la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto edilizio storico e dettagliare interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti tranne che nelle fasce di rispetto esterne al centro in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 comma 15. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o

autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso. L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non alterare i caratteri tipologici e architettonici dei manufatti con valenza storico-testimoniale oggetto di ampliamento. 4.2.2 nuova realizzazione e ampliamenti Consentiti esclusivamente nelle fasce superiori al 20% di rispetto esterne al centro o nucleo storico in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 comma 15. La relazione paesaggistica deve documentare il corretto inserimento dell'intervento nel tessuto edilizio storico e le misure di miglioramento e di recupero dei beni presenti da realizzare attraverso la esecuzione del progetto. In generale gli immobili eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1945 non possono essere oggetto di demolizione, salvo i casi in cui non sia possibile il recupero mediante consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro o di ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici in sede di

		autorizzazione paesaggistica. La demolizione o sostituzione di immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945 è consentita unicamente qualora in sede di autorizzazione paesaggistica venga verificata e accertata l'assenza di valore storico-testimoniale del bene e quando l'intervento proposto risulti comunque compatibile con il contesto e coerente con le norme riportate a seguire. Gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso. L'eventuale ampliamento deve essere predisposto in modo da non alterare i caratteri tipologici e architettonici dei manufatti con valenza storico-testimoniale oggetto di ampliamento.
4.3	Servizi pubblici generali	conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture tipici dell'architettura tradizionale del centro storico. Sono altresì consentiti ampliamenti inferiori al 20% esclusivamente nelle fasce di rispetto al centro in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 comma 15 ovvero se previsti dai piani attuativi approvati con i contenuti di cui al comma 9 del presente articolo. Per la ristrutturazione edilizia e per gli eventuali ampliamenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale con il tessuto edilizio storico, prevedere interventi di

.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al	Mantenimento delle attrezzature
	20%	turistiche esistenti: consentito il
	25/3	recupero dei manufatti esistenti con
		adeguamento alle prescrizioni relativ
		ai materiali, coloriture, finiture tipici
		dell'architettura tradizionale del
		centro storico. Sono consentiti inoltre
		adeguamenti igienico-sanitari inferio
		al 5% e comunque non superiore a 50
		mq. Per la ristrutturazione e
		l'adeguamento igienico sanitario la
		relazione paesaggistica deve fornire
		elementi sulle modificazioni del
		rapporto funzionale e spaziale con il
		tessuto edilizio storico circostante e
		dettagliare interventi di recupero dei
		beni presenti e di miglioramento dell
		qualità del contesto paesaggistico da
		prevedere nel progetto e realizzare
		contestualmente all'intervento. In
		generale gli immobili eseguiti
		anteriormente al 31 dicembre 1945
		non possono essere oggetto di
		demolizione, salvo i casi in cui non sia
		possibile il recupero mediante
		consolidamento. Sono ammessi
		interventi di restauro o di ripristino
		filologicamente documentato, da
		comprovare mediante idonei studi o
		elaborati tecnico-scientifici in sede d
		autorizzazione paesaggistica. La
		demolizione o sostituzione di immob
		realizzati prima del 31 dicembre 194
		è consentita unicamente qualora in
		sede di autorizzazione paesaggistica
		venga verificata e accertata l'assenza
		di valore storico-testimoniale del bei
		e quando l'intervento proposto risul
		comunque compatibile con il contes
		e coerente con le norme riportate a
		seguire. Gli immobili in stato rovinos
		possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in
		elevazione che si siano parzialmente
		mantenute, secondo i limiti
		volumetrici e planimetrici identificab
		attraverso la lettura stratigrafica
		dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o
		iconografica, purché tali ricostruzion
		siano effettuate con l'impiego di
		· -
		materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie
		locali, siano compatibili con le parti
		preesistenti, non alterino il tessuto
		insediativo, non compromettano lo
		stato dei luoghi e non interferiscano
	1	con prospettive, visuali o allineamen

con prospettive, visuali o allineamenti

consolidati; la loro eventuale

Г	T	
		demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di
		questi uffici e determinata caso per
		caso. L'eventuale ampliamento deve
		essere predisposto in modo da non
		alterare i caratteri tipologici e
		architettonici dei manufatti con
		valenza storico-testimoniale oggetto di
		ampliamento.
5.1.2	nuova realizzazione ed ampliamenti	È consentita la realizzazione di
	superiori al 20%	strutture turistico ricettive all'interno
		del nucleo storico esclusivamente
		attraverso il recupero dei manufatti
		esistenti o anche con sostituzioni
		edilizie a parità o in riduzione dei
		volumi se realizzate al fine di
		migliorare l'aspetto percettivo del
		tessuto edilizio storico e la fruizione
		dello stesso con esclusione della
		demolizione di manufatti tutelati ai
		sensi della parte II del Codice o
		comunque quelli indicati dal piano
		urbanistico di pregio architettonico o estetico tradizionale. Sono altresì
		consentite nuove costruzioni nelle fasce di rispetto esterne al centro o
		nucleo storico, alle condizioni di cui
		all'articolo 44 comma 15 delle norme o
		previste nei piani attuativi finalizzati al
		recupero approvati con i contenuti di
		cui al comma 9 del presente articolo.
		In generale gli immobili eseguiti
		anteriormente al 31 dicembre 1945
		non possono essere oggetto di
		demolizione, salvo i casi in cui non sia
		possibile il recupero mediante
		consolidamento. Sono ammessi
		interventi di restauro o di ripristino
		filologicamente documentato, da
		comprovare mediante idonei studi o
		elaborati tecnico-scientifici in sede di
		autorizzazione paesaggistica. La
		demolizione o sostituzione di immobili
		realizzati prima del 31 dicembre 1945
		è consentita unicamente qualora in
		sede di autorizzazione paesaggistica
		venga verificata e accertata l'assenza
		di valore storico-testimoniale del bene
		e quando l'intervento proposto risulti
		comunque compatibile con il contesto
		e coerente con le norme riportate a
		seguire. Gli immobili in stato rovinoso
		possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in
		elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti
		volumetrici e planimetrici identificabili
		attraverso la lettura stratigrafica
		dell'esistente o mediante idonea
	I	den esistente o mediante luonea

		documentazione storica o
		iconografica, purché tali ricostruzioni
		siano effettuate con l'impiego di
		materiali e tecniche conformi alle
		tradizioni o alle consuetudini edilizie
		locali, siano compatibili con le parti
		preesistenti, non alterino il tessuto
		insediativo, non compromettano lo
		-
		stato dei luoghi e non interferiscano
		con prospettive, visuali o allineamenti
		consolidati; la loro eventuale
		demolizione deve essere oggetto di
		approfondite valutazioni da parte di
		questi uffici e determinata caso per
		caso.
5.2	Attrezzature di ristoro e soccorso	Salvaguardia dei tessuti storici
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al	Consentito il recupero e gli
	20%	ampliamenti inferiori al 20% delle
	20,0	attrezzature di ristoro esistenti con
		adeguamento alle prescrizioni relative
		ai materiali, coloriture, finiture. In
		generale gli immobili eseguiti
		anteriormente al 31 dicembre 1945
		non possono essere oggetto di
		demolizione, salvo i casi in cui non sia
		possibile il recupero mediante
		consolidamento. Sono ammessi
		interventi di restauro o di ripristino
		filologicamente documentato, da
		comprovare mediante idonei studi o
		elaborati tecnico-scientifici in sede di
		autorizzazione paesaggistica. La
		demolizione o sostituzione di immobili
		realizzati prima del 31 dicembre 1945
		è consentita unicamente qualora in
		sede di autorizzazione paesaggistica
		venga verificata e accertata l'assenza
		di valore storico-testimoniale del bene
		e quando l'intervento proposto risulti
		comunque compatibile con il contesto
		e coerente con le norme riportate a
		seguire. Gli immobili in stato rovinoso
		possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in
		elevazione che si siano parzialmente
		mantenute, secondo i limiti
		volumetrici e planimetrici identificabili
		attraverso la lettura stratigrafica
		dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o
		iconografica, purché tali ricostruzioni
		siano effettuate con l'impiego di
		materiali e tecniche conformi alle
		tradizioni o alle consuetudini edilizie
		locali, siano compatibili con le parti
		preesistenti, non alterino il tessuto
		insediativo, non compromettano lo
		stato dei luoghi e non interferiscano
<u> </u>	l .	and an important material sound

		con prospettive, visuali o allineamenti
		consolidati; la loro eventuale
		demolizione deve essere oggetto di
		approfondite valutazioni da parte di
		questi uffici e determinata caso per
		caso. L'eventuale ampliamento deve
		essere predisposto in modo da non
		alterare i caratteri tipologici e
		architettonici dei manufatti con
		valenza storico-testimoniale oggetto di
		ampliamento.
5.4	Strutture scientifiche, centri culturali	Conservazione e valorizzazione del
	e di culto, musei, attività didattiche e	tessuto urbano storico
	parchi avventura	
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al	Consentito il recupero dei manufatti
	20%	esistenti con adeguamento alle
		prescrizioni relative ai materiali,
		coloriture, finiture. Per la
		ristrutturazione edilizia la relazione
		paesaggistica deve fornire elementi
		sulle modificazioni del rapporto
		funzionale con il tessuto edilizio
		storico, prevedere interventi di
		recupero dei beni presenti e di
		miglioramento della qualità del
		contesto paesaggistico da realizzare
		attraverso la esecuzione del progetto.
		Sono consentiti ampliamenti nelle
		fasce esterne al centro alle condizioni
		di cui all'articolo 44 comma 15. In
		generale gli immobili eseguiti
		anteriormente al 31 dicembre 1945
		non possono essere oggetto di
		demolizione, salvo i casi in cui non sia
		possibile il recupero mediante
		consolidamento. Sono ammessi
		interventi di restauro o di ripristino
		filologicamente documentato, da
		comprovare mediante idonei studi o
		elaborati tecnico-scientifici in sede di
		autorizzazione paesaggistica. La
		demolizione o sostituzione di immobili
		realizzati prima del 31 dicembre 1945
		è consentita unicamente qualora in
		sede di autorizzazione paesaggistica
		venga verificata e accertata l'assenza
		di valore storico-testimoniale del bene
		e quando l'intervento proposto risulti
		comunque compatibile con il contesto
		e coerente con le norme riportate a
		seguire. Gli immobili in stato rovinoso
		possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in
		elevazione che si siano parzialmente
		_
		mantenute, secondo i limiti
		volumetrici e planimetrici identificabili
		attraverso la lettura stratigrafica
		dell'esistente o mediante idonea
		documentazione storica o

		:
		iconografica, purché tali ricostruzioni
		siano effettuate con l'impiego di
		materiali e tecniche conformi alle
		tradizioni o alle consuetudini edilizie
		locali, siano compatibili con le parti
		preesistenti, non alterino il tessuto
		· ·
		insediativo, non compromettano lo
		stato dei luoghi e non interferiscano
		con prospettive, visuali o allineamenti
		consolidati; la loro eventuale
		demolizione deve essere oggetto di
		approfondite valutazioni da parte di
		questi uffici e determinata caso per
		caso. L'eventuale ampliamento deve
		· ·
		essere predisposto in modo da non
		alterare i caratteri tipologici e
		architettonici dei manufatti con
		valenza storico-testimoniale oggetto di
		ampliamento.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti	È consentita la realizzazione di
J.7.2	superiori al 20%	strutture scientifico culturali mediante
	Superiori ai 20%	
		recupero degli edifici esistenti. Le
		nuove edificazioni, ivi compresi
		eventuali ampliamenti di manufatti
		esistenti, sono consentite
		esclusivamente nelle fasce di rispetto
		del centro o nucleo storico alle
		condizioni di cui all'articolo 44 comma
		15 se previsti dal piano attuativo
		approvato con i contenuti di cui al
		comma 9 de presente articolo. In
		generale gli immobili eseguiti
		anteriormente al 31 dicembre 1945
		non possono essere oggetto di
		demolizione, salvo i casi in cui non sia
		possibile il recupero mediante
		· ·
		consolidamento. Sono ammessi
		interventi di restauro o di ripristino
		filologicamente documentato, da
		comprovare mediante idonei studi o
		elaborati tecnico-scientifici in sede di
		autorizzazione paesaggistica. La
		demolizione o sostituzione di immobili
		realizzati prima del 31 dicembre 1945
		-
		è consentita unicamente qualora in
		sede di autorizzazione paesaggistica
		venga verificata e accertata l'assenza
		di valore storico-testimoniale del bene
		e quando l'intervento proposto risulti
		comunque compatibile con il contesto
		e coerente con le norme riportate a
		·
		seguire. Gli immobili in stato rovinoso
		possono essere ricostruiti
		limitatamente alle strutture in
		elevazione che si siano parzialmente
		mantenute, secondo i limiti
		volumetrici e planimetrici identificabili
		attraverso la lettura stratigrafica
		dell'esistente o mediante idonea
	l	uen esistente o mediante luonea

	de alla companya de la companya de l
	documentazione storica o
	iconografica, purché tali ricostruzioni
	siano effettuate con l'impiego di
	materiali e tecniche conformi alle
	tradizioni o alle consuetudini edilizie
	locali, siano compatibili con le parti
	preesistenti, non alterino il tessuto
	insediativo, non compromettano lo
	stato dei luoghi e non interferiscano
	con prospettive, visuali o allineamenti
	consolidati; la loro eventuale
	demolizione deve essere oggetto di
	approfondite valutazioni da parte di
	questi uffici e determinata caso per
	caso. L'eventuale ampliamento deve
	essere predisposto in modo da non
	alterare i caratteri tipologici e
	architettonici dei manufatti con
	valenza storico-testimoniale oggetto di
	ampliamento.

Tabella C Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto - norma regolamentare	
Elementi del paesaggio	Norma regolamentare
elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale	
Coperture	preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purché la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. È consentita la trasformazione da copertura piana a tetto, con pendenza non > del 35% purchè la linea di gronda non superi il piano d'imposta dell'esistente solaio di copertura. Gli adeguamenti necessari all'impermeabilizzazione o coibentazione delle coperture, non debbono comportare modifiche apprezzabili delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze; è prescritto di norma l'impiego di tegole in laterizio, con coppi messi in opera secondo le tecniche tradizionali. Le soluzioni tradizionali degli sporti di gronda non possono essere sostituite o alterate. Soluzioni quali cornicioni in intonaco, in pietra, in mattoni a sbalzo o sporti con palombelle e pianelle ecc. andranno conservati e mantenuti.
Qualità delle finiture, colori, materiali	Sono vietati infissi esterni in alluminio anodizzato, di qualsiasi colore. Gli infissi esterni, le ringhiere, i pluviali, ecc., devono essere realizzati con materiali e colori armonizzati al prospetto dell'edificio, con disegno
	Elementi del paesaggio elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale Coperture Qualità delle finiture, colori,

semplificato. Gli interventi di rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni devono essere effettuati mantenendo l'omogeneità storica e tecnologica, ed impiegando tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali simili agli originali.

E' fatto divieto di rimuovere elementi architettonici con valore storicotestimoniale e rappresentativi dell'edilizia storica locale: andranno rigorosamente conservati cornicioni, cornici di porte e finestre, fasce marcapiano o marcadavanzale, basamenti storici, elementi modanati ed elementi decorativi caratteristici (edicole ecc.), mensole e supporti di poggioli storici, balaustre ecc. siano essi in pietra, in intonaco, mattoni, legno o metallo. Andranno inoltre conservati tutti i profferli, le sedute esterne, le vere di pozzo o bocche di cisterne, gli antichi chiusini in pietra e altri elementi storici simili o a questi affini.

La coloritura dei manufatti edilizi deve perseguire la corretta interpretazione architettonica delle facciate e pertanto deve evidenziare (salvo il caso di riscontri documentati che comprovino l'assenza di tale differenza cromatica), quando presenti, i piani di profondità e l'articolazione tra superfici di fondo ed elementi aggettanti e/o decorativi, tenendo conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti al fine di ottenere un armonico rapporto tra di essi

Deve essere valutata la coloritura nel caso di presenza nell'intorno edilizio e paesaggistico di edifici monumentali e storici o comunque gerarchicamente prevalenti, in modo da non alterare l'equilibrio dei valori architettonici presenti. Oove edifici, manufatti, o complessi rispondenti ad una precisa unità di disegno architettonico siano in comproprietà, la coloritura delle facciate, dei rilievi, degli accessori e

altri manufatti visibili, deve obbligatoriamente seguire i limiti del disegno architettonico e non quelli di proprietà.

E' fatto divieto di utilizzare rivestimenti quarzo plastici in qualunque tipo di edificio o ai silicati, salvo che per i fabbricati oggetto di sostituzione (realizzati dopo il 31 dicembre 1945) e realizzati con tecnologie e materiali moderni; è vietato l'uso di materiali plastici a spessore per il trattamento di superfici esterne, quali intonaci e altre finiture, vietata la realizzazione di cappotti termici su immobili realizzati prima del 31 dicembre 1945, ed è vietato il calcestruzzo a vista e di cortina di mattoni.

iln generale andranno preferite e impiegate, salvo diverse evidente e motivazioni, finiture (intonaci, rasature e collette) a base di calce naturale; l'eventuale formazione di nuovi intonaci o la sostituzione di parti mancanti andrà realizzata con modalità tradizionale, assicurando la finitura superficiale tipica realizzata con le modalità proprie dell'edilizia locale.

E' fatto divieto di stonacare fabbricati del paesaggio dei centri e nuclei storici attualmente rivestiti da intonaci storici o storicizzati. E' fatto di vieto di realizzare stonacature parziali con qualsiasi disegno (bugne angolari, stipiti, architravi, mancanze irregolari a simulare lacune di qualsiasi tipo ecc.) Considerata la prevalente natura e originaria conformazione della maggior parte del tessuto edilizio storico-testimoniale dei centri storici di cui trattasi, prevalentemente rifiniti e protetti con intonaci a base di calce, si prescrive la conservazione e il restauro delle facciate intonacate. Eventuali opere di diversa natura andranno sottoposte alla preventiva autorizzazione paesaggistica. E' fatto divieto di apporre lastre lapidee a simulare stipiti, architravi o bugne, elementi posticci e dissimili dalle soluzioni proprie del tessuto storico.

In generale è fatto obbligo di utilizzare colori a base di latte di calce per tutti i

manufatti di interesse storico monumentale ed estetico tradizionale; le superfici di fondo realizzate ad intonaco liscio, devono, in assenza di più specifiche indicazioni, essere colorate con i tradizionali colori che imitano i materiali tradizionali, sia litoidi, sia laterizi, pertanto con toni che vanno dalle tonalità delle terre, al colore tufo chiaro, mattone chiaro, avorio, sabbia. Per le superfici di fondo lavorate con intonaco ad imitazione di materiali litoidi o laterizi la coloritura deve essere effettuata con colori che imitino il materiale rappresentato. Le superfici di fondo composte in materiali litoidi o laterizi in vista devono essere ripulite e protette. I rilievi devono in genere differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo mediante colori che interpretino i materiali naturali. I rilievi realizzati in "trompe l'oeil" devono essere conservati e restaurati. Per la determinazione dei colori originari va effettuata l'analisi stratigrafica sull'intonaco e se possibile un'indagine iconografico-storica, approfondimenti funzionali ad individuare la cromia più appropriata. Le coloriture con toni o tinte differenti (manutenzioni straordinarie) da quelle oggi esistenti dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della Soprintendenza territorialmente competente. In generale, salvo il ripristino di elementi e cromie storicamente accertate e documentate, è fatto divieto di impiego di cromie accese che alterino l'equilibrio cromatico degli ambiti dei centri storici in cui gli immobili sono ricompresi.

L'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni devono essere realizzati in modo che non peggiorino l'aspetto esteriore o la struttura dell'edificio e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l'installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni sulle facciate principali, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggioli idonei in

	modo che ne sia mitigata la vista dagli spazi pubblici;

Al fine di tutelare l'eventuale presenza di resti e/o stratigrafie archeologiche sotto la superficie, si ribadiscono le prescrizioni di natura archeologica, già disciplinate dagli artt. 42 e 46 delle Norme del PTPR approvato.

Si ribadisce e conferma che nelle aree di interesse archeologico <u>tutelate anche ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004</u> ogni modifica dello stato dei luoghi, *ivi* comprese le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondità superiore ai 50 cm limitatamente alle sole aree sottoposte alla tutela prevista ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 sono sempre soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice

Per quanto concerne le aree sottoposte "salvaguardia delle visuali" individuate dal PTPR (art. 50 delle Norme), essendo state ritenute insufficienti relativamente ai valori che la presente dichiarazione ha riconosciuto, si integra quanto già rappresentato nelle Tavole A dello stesso PTPR estendendo lungo i tracciati della viabilità principale le zone classificate come aree con "salvaguardia delle visuali", per le quali verranno applicate, pertanto, le previsioni dell'art. 50 delle norme del PTPR, integrate da quanto espressamente previsto dalla presenti Norme.

Vengono di seguito specificate le modifiche apportate alle Tavole A e Tavole C del PTPR, così come rappresentate negli elaborati elaborato nn. 11 e 13 della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Vengono estese lungo i tracciati della viabilità principale le zone classificate come aree con "salvaguardia delle visuali":

- nei territori comunali di Farnese, Valentano e Latera, la Strada Provinciale 117, Valle dell'Olpeta, nel tratto che dall'incrocio SP117-SP 47, presso la cappella della madonna di Loreto, attraversa la piana della caldera in direzione nord-est per raggiungere Latera e risalire l'orlo calderico e incrociare infine la Strada Regionale 312 Castrense in loc. Cantoniera;
- nel territorio comunale di Valentano il tratto di via delle Mura che cinge la maggior parte del centro storico con veduta aperta sulla piana della caldera e sulle sue pendici;
- nel territorio comunale di Valentano la via Il Piano che poi diventa strada comunale di Pitigliano nel tratto che dalla Strada Regionale 312 Castrense scende nella piana per incrociare la Strada Provinciale 117 Valle dell'Olpeta.

Si precisa infine che la presente dichiarazione di notevole interesse pubblico non ha introdotto modifiche alla classificazione dei paesaggi effettuati nelle rispettive tavole A del PTPR approvato e vigente.

Sede, 08.08.2023

I RELATORI

Arch. Yuri Strozzieri

Dott.ssa Biancalisa Corradini

CON LA COLLABORAZIONE:

Dott.ssa Gilda Benedettini

Dott. Giovanni Maria di Buduo

Dott. Gianluca Forti

Arch. Valeria Gaspari

Dott.ssa Francesca Rizzo

Visto
IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg